



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia

N. _____

Sent./ord. G.I. Brescia (dot. Ferr.)

n. 218/86 "1" 91 del 23.03.1986

of FERRI Cesare

CATTANI Luigi

STEFANOFF Alessandro

effetto: Trib. di Brescia del 28.05.1974

7/11

(2)



11226

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Brescia
ha pronunciato la seguente SENTENZA
ORDINANZA nel procedimento penale

N. 218/84 - A Reg.

C O N T R O

1) FERRI CESARE n. Milano il 7/6/1951 e res. Milano

Via Sismondi n. 44 - mand. catt. notificato

il 24/3/84 - att. det. p.q.c. presso Casa

Circondariale di BERGAMO

2) LATINI SERGIO n. Cunardo (Va) il 21/7/1950 e res.

Sorisole (Bg) via Fantoni n. 4

avr. il 6/3/84 scarc. il 1/12/1985

3) STEPANOFF ALESSANDRO n. Milano il 21/3/1953 ed ivi

res. via Morosini n. 12 - di fatto domiciliato

in Milano viale Campania n. 33 - mand. catt.

3 e 8/12/1985 - att. det. p.q.c. presso Casa

Circondariale di BRESCIA

IMPUTATI

FERRI C.:

A) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2 ottobre 1967 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con altri, detenuto illegalmente esplosivo. In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino al 28 maggio 1974;

B) del delitto di cui agli artt. 110, e 61 n. 2 C.P. e 4 c. 1° e II° L. 2/10/1967 n. 895, per avere in Brescia, il 28/5/1984, previo accordo ed in concorso con altri, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, portato illegalmente in luogo p

Depositata in Cancelleria

oggi 23 MAR. 1986

IL CANCELLIERE

Li 23 MAR. 1986

fatto avviso di che all'arti-

colo 151 Cod. p. p.

IL CANCELLIERE

Fatta scheda

il _____

Fatta parcella

il _____

bl'co l'esplosivo di cui sopra;

C) del delitto di cui agli artt. 110 - 285 C.P. per avere, previo accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e delle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. ed U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta-rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto il 1/6/74) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16/6/74) nonchè lesioni personali, di entità di seguito per ciascuno indicata a: ANTONINI Giacomo (entro gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (entro gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELTRAMI GIOCONDA (gg. 3), BELLANDI Guido (gg. 6), BIOCCHI Bruno (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BONA Dorino (entro gg. 10), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro gg. 10), BISSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente accoccolamento), BOTTI Giancarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo (gg. 17), CALZARI LUCIA (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CENEDELLA MARCO (entro gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI ELISABETTA (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CAVARRA Eliana (gg. 21), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito), DELLI PIAGGI Liberato (gg. 380 con postumi permanenti all'udito e agli arti), DELLI PIAGGI Luciano (gg. 40), DELENDATI Stefano (gg. 20), DOLCINI Lorenzo (gg. 8), DUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), GALLIA Innocenzo (gg. 22), GAMBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9), GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfonso (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriano (gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (entro gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angelino (entro gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASSETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Mario (entro gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (entro gg. 10), PICCINARDI Elidio (gg. 29 con postumi

permanenti all'udito), PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PITERRA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco (entro gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Annalisa (entro gg. 10), RIZZI ANNA (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI Sante (entro gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOLINI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).

STEPANOFF A:

D) del delitto di cui agli artt. 61 nn. 1 e 2 - 81 - 372 C.P. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, deponendo come teste dinanzi al Giudice Istruttore di Brescia nel procedimento a carico di Ferri Cesare ed altri imputati della Strage commessa in Piazza della Loggia di Brescia il 28 Maggio 1974, oltre che nelle udienze 22/7, 18/10 e 3/12/1974, altresì in quelle tenutesi in Brescia il 31/5/84 ed il 2-3/12/1985 affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza sui movimenti del Ferri nella mattinata del 28/5/1974 e su circostanze ad essi strettamente collegate; commettendo il fatto per motivi abietti in considerazione della particolare riprovevolezza e spregevolezza di siffatti comportamenti in relazione alla ricerca ed all'accertamento della verità intorno ad una efferata e sanguinosa strage politica e per assicurare al Ferri e ad altri l'impunità di tale crimine; (v. mand. catt. 3/12/85)

E) di concorso con Ferri Cesare ed altri nei delitti da costoro commessi e di cui ai capi A), B) e C) per avere - in particolare previamente concordato, e promettendo di sostenere e confermare, un "alibi" per Ferri Cesare in relazione ai movimenti di costui nella prima parte della mattinata del 28/5/1974 - partecipato a detti delitti. (v. mand. catt. 8/12/85)

FERRI C. e LATINI S.:

F) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 c. 1° n.3 C.P. per avere, il Ferri inviando, tramite Latini, a detenuti dell'estrema destra, un messaggio di morte nei confronti di Buzzi Ermanno per evitare che questi nel giudizio di appello rivelasse i nomi degli autori della strage di Piazza della Loggia di Brescia, Latini riferendo il messaggio a Concutelli Pier Luigi, partecipando in concorso psicologico con il predetto Concutelli, Tuti Mario, Azzi Nico e Bonazzi Edgardo, autori materiali del delitto, all'omicidio di Buzzi Ermanno nella Casa Circondariale di Novara il 13/4/1981, commettendo il fatto con premeditazione ed essendo in più di cinque persone.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.)

Parti Civili costituite:

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1) | Calzari Lucia | elett. dom. in Brescia c/o studio avv. A. Ricci |
| 2) | BAZZOLI Luigi | " " " " " " " " G. Frigo |
| 3) | MILANI MANLIO | " " " " " " " " G. Fiorilla |
| 4) | NATALI ROLANDO | " " " " " " " " F. Cadeo |
| 5) | TIRONI GIUSEPPINA | " " " " " " " " G. Frigo |
| 6) | TREBESCHI CESARE | " " " " " " " " G. Frigo |
| 7) | CUCCHINI ROBERTO | " " " " " " " " G.L. Abrandini |
| 8) | BOTTARDI MARCO | " " " " " " " " R. Nardin |
| 9) | BOTTARDI ZAVANELLA M.G. | " " " " " " " " A. Ballerio |
| 10) | BOTTARDI ALBERTO | " " " " " " " " A. Ricci |
| 11) | MINISTERO DELL'INTERNO | " " " " " " " " Avvocatura dello Stato |


PARTI LESE:

- 1) BOLOGNESI REMO con dif. avv. R. Sirna
- 2) GIANNARINI MARINA con dif. avv. F. Loda
- 3) TREBESCHI ARNALDO con dif. avv. F. Loda
- 4) FORMATO DOMENICO con dif. avv. D. Alfieri
- 5) NATALI ELVEZIO con dif. avv. D. Alfieri

- Letti gli atti processuali e la requisitoria del Pubblico Ministero Ministero, osserva:

per quanto attiene all'origine ed allo sviluppo del presente procedimento, pare senz'altro opportuno - al fine di evitare inutili ripetizioni - fare integrale richiamo alla requisitoria, che contiene una esposizione più che sufficiente in proposito.

Passando dunque, subito, al merito, e in un'ottica che potrà sembrare rovesciata rispetto a quella seguita dal requirente (ma, in realtà, scegliendo semplicemente una strada che - quasi in naturale prosecuzione - muove appunto dal discorso con cui termina lo scritto del P.M.), si affronta in primo luogo il capitolo dell'omicidio di Ermanno Buzzi. Questi - come emerge dagli atti del procedimento condotto dalla A.G. di Novara (v. Fald. "A", allegato II°) - venne ucciso per strangolamento, attuato con lacci da scarpe, alcuni minuti prima delle ore 10 del 13 aprile 1981 in un cortile della sezione di massima sicurezza della Casa Circondariale di detta città. Non erano trascorse neppure quarantotto ore dall'arrivo del Buzzi in tale istituto (vi giunse verso il mezzogiorno dell'11 aprile, proveniente dal carcere di Brescia, ove era stato ininterrottamente ristretto dal novembre del 1977), ed era la prima



volta che egli compariva in cortile (avendo, fino a quel momento, preferito rimanere nella propria cella). La sua soppressione fu dunque fulminea e seguì immediatamente alla primissima occasione di contatto fisico fra lui e i suoi uccisori.

A quell'epoca il Buzzi, condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo perchè riconosciuto colpevole della Strage di Piazza della Loggia, era in attesa del giudizio di appello (fissato per il novembre successivo).

L'azione - rivendicata come esclusivamente propria da Pierluigi Concutelli e Mario Tuti, ma dagli stessi presentata quale esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale nazionalrivoluzionario (il che, già di per sè, sembra contraddire quell'assunto di esclusiva paternità) - venne motivata solo con il generico addebito, mosso al Buzzi, di essere stato un infame, un confidente di direzioni carcerarie e di carabinieri, oltre che un omosessuale e un corruttore di minorenni.

Concutelli, nell'immediatezza dell'omicidio, ebbe a dichiarare al M.llo Giuseppe Vitale (v. la relativa testimonianza nei citati atti di Novara) che da cinque anni aspettava l'occasione di uccidere Buzzi; concetto che, in sostanza, riprese poi nell'interrogatorio reso quella stessa mattina dinanzi al magistrato, parlando del fatto appena accaduto come dell'esecuzione di una sentenza nazionalrivoluzionaria pronunciata da parecchi anni.

Invero, che la eliminazione di Buzzi fosse stata decisa da tempo è dimostrato innanzi tutto dalla dinamica stessa dell'episodio, verificatosi all'atto della prima comparsa della vittima in quel cortile, che costituì anche - come già si è accennato - la prima vera presa di contatto diretto da parte sua con gli altri detenuti. E' evidente, infatti, che non risultando essere avvenuto nulla di contingente quella mattina e in quella situazione, che potesse scatenare - d'impeto - una reazione omicida, solo un proposito e una deliberazione insorti e radicatisi con largo anticipo,

fe

./.

nell'attesa del momento propizio, valgono a spiegare la fulmineità dell'evento, tanto rapido ed immediato da sembrare una folgorazione.

In secondo luogo, vi è da rilevare che in certo qual modo un preannuncio della sorte del Buzzi (quasi un'eco di quella sentenza nazionalrivoluzionaria proclamata dal Concutelli) comparve su ~~la~~ pubblicazione dell'estrema destra carceraria diffusa nel periodo immediatamente precedente. Nell'ultimo numero del bollettino "Quex" (circolato nel marzo '81, ma predisposto già nel settembre-ottobre del 1980) figura difatti - nell'ambito di uno scritto recante la sigla "E.B." (Edgardo Bonazzi: guarda caso presente anch'egli nel cortile di Novara il mattino dell'omicidio, incriminato del medesimo insieme a Tuti e Concutelli e ad altri, ma alla fine assolto con formula piena dalla Corte d'Assise: v. copia del dispositivo in atti, Fald. "B", vol. XIII°, pagg. 2248-2249; v. anche l'interrogatorio reso dal Bonazzi in data 7/5/1985: Fald. "D/2", vol. IV°, pagg. 784-791), intitolato "Spieghiamo l'ultima strage" (e cioè quella del 2/8/1980, alla stazione di Bologna) e avente ad oggetto una serie di considerazioni, fra l'altro in una qualche misura ammissive, su taluni dei fatti di strage sino ad allora verificatisi, ^a partire da quello di Piazza Fontana - un rapido accenno all'attentato di Brescia (presentato in sé come diretto chiaramente a "colpire dei nemici, partecipanti ad una manifestazione antifascista", con il commento che non si trattò "dunque di una strage indiscriminata"); accenno subito seguito da un lapidario squarcio sulla ~~persona~~ ^{condannato all'ergastolo in I° grado e "risultato emere"} del "presunto responsabile, ~~un~~ confidente abituale dei Carabinieri di Brescia ...". Ed un accenno sostanzialmente identico - quasi un ricalco del precedente - trovasi su altro analogo bollettino, "Tabula Rasa", di quello stesso periodo (v. copia di entrambi nell'All. II° del Fald. "A").

In terzo luogo - e da ultimo - va posto in luce che qualche pre-

Jf

./.

ciso segnale del "clima" ormai stabilitosi attorno a lui doveva pur essere giunto al Buzzi medesimo, se - a prescindere dal fatto che avesse o meno avuto modo di leggere il citato numero di "Quex" (le testimonianze della madre, ~~Rosari~~ ^{Toneatti} Rosa, e di Giuseppe Lo Presti - uno dei detenuti di destra in contatto epistolare col Buzzi - sembrerebbero escluderlo; comunque la Toneatti - dep. 8/10/1984 Fald. "D/2", Vol. II°, pagg. 288-304 - rammenta una lettera spedita al figlio Ermanno da Lo Presti, nella quale costui "diceva all'Ermanno che si sarebbe dato da fare per capire cosa avessero contro di lui e chi fosse ad avercela con lui e si impegnava anche a parlarne con Mario") - egli, nei mesi che precedettero il suo trasferimento a Novara, passò da una condizione di sia pur strana tranquillità a uno stato di palese agitazione (v. dep. Bruno Lodi 24/10/84), trasformatosi poi in vera e propria disperazione (v. dep. Lo Presti 21/12/84 ed il brano della sua lettera a Luigi Martinesi in data 18/3/1981, riportato a pag. 192 del Rapporto 16/5/1984 della DIGOS di Bologna, in Fald. "C") ed infine in "costernata rassegnazione" (nell'ultimo, casuale incontro nel carcere di Brescia con l'avv. Lodi - v. cit. dep. 24/10/84 - avvenuto poco prima e forse il giorno stesso della partenza per Novara, il Buzzi diede all'avvocato "l'impressione di andare incontro ad un irrevocabile destino ... pronunciando più o meno la frase: Ormai per me è finita, vado nella fatal Novara"). Non v'ha dubbio quindi che la condanna a morte del Buzzi fosse stata decretata da tempo.

Ciò che invece risulta ampiamente smentito in atti è l'eccessiva proiezione all'indietro di tale condanna, tanto più se si considera il tipo di motivazione che della medesima si è preteso di dare e di accreditare da parte di Tuti e Concutelli.

Costituisce invero un dato ampiamente acquisito al processo (basterebbe citare la deposizione 20/12/85 di Fabrizio De Michelis, certamente immune da pentitismo; ma può richiamarsi anche quella re-

sa il 29/9/83 da Angelo Izzo dinanzi al G.I. di Ascoli Piceno: v. atti Novara) quello di un Buzzi da sempre accompagnato e circondato dalla fama di delatore e confidente dei Carabinieri. Da sempre dunque sussisteva - ed era nota - l'imperdonabile colpa di cui Buzzi si era macchiato e che si pretende essere stata l'unica vera ragione della sua morte. E' però anche emerso che almeno in due occasioni - prima del 13/4/1981 - il Tribunale nazionale rivoluzionario ebbe a disposizione l'"imputato" Buzzi, ma, pur essendo, e non potendo non essere, in possesso di prove certe a suo carico in ordine a detta colpa (di essere cioè un delatore), non mandò ad effetto alcuna sentenza: si allude alle precedenti volte in cui nel corso del 1977, prima a Volterra (e si badi che proprio lì - nella richiamata deposizione al G.I. di Ascoli - Izzo riconduce le voci da lui raccolte sul conto del Buzzi), e poi a S. Gimignano, Concutelli e Buzzi si trovarono ristretti nel medesimo carcere. Si pensi per di più che, a S. Gimignano, i due furono collocati nella stessa cella per circa una settimana (v., al riguardo, gli accertamenti svolti e la deposiz. 5/2/85 di Mario Rossi). Potrebbe, forse, obiettarsi, a questo proposito, che a quell'epoca Concutelli non era stato ancora raggiunto da una definitiva condanna all'ergastolo, di talchè non sarebbe da escludere che egli sia stato trattenuto dall'agire da considerazioni legate alla propria posizione giuridica, non essendo ancora nelle vesti di chi non abbia più nulla da perdere e possa solo sperare in un'evasione. La suggestiva obiezione ^{facilmente} presta però il fianco alla critica. Innanzitutto rischia di provare troppo, perchè, se è vero che all'epoca Concutelli doveva ancora essere giudicato per il principale addebito a lui mosso (l'omicidio Occorsio), è anche vero che già allora era gravato da una tale massa di elementi di prova in ordine a quel fatto (compresa una sua implicita rivendicazione "politica" del medesimo), che ben poteva ormai considerarsi sicuramente candidato alla condanna all'ergastolo, e quindi nelle condizioni

/.

di chi può vedere solo nella fuga l'unica possibile alternativa personale.

In secondo luogo, quella che scaturisce dall'ipotetica obiezione è una prospettiva che fa davvero torto alla statura (v. Sent. Corte Assise Firenze 16/3/78) del personaggio Concutelli, tendendo a scalzarlo dal piedistallo di carismatico "comandante militare" del Movimento Politico Ordine Nuovo (che come tale non può certo fermarsi di fronte a nulla e tanto meno a dequalificanti calcoli di opportunità personale). Lo stesso Concutelli, del resto, ha avuto modo di chiarire (non in questo procedimento, nel quale si è significativamente rifiutato di rispondere - v. verbale 18/9/84 - ma all'udienza 23/4/85 del dibattimento avanti la Corte d'Assise d'Appello di ^Pari) che, tutte le volte che si è "trovato nelle condizioni di venire in contatto con persone colpevoli di reati (da lui) ritenuti infamanti, non (ha) esitato ad ucciderle", fornendo con ciò la migliore riprova del fatto che nessuna remora o esitazione gli è mai stata suscitata - nè poteva esserlo - dalla considerazione (evidentemente estranea alla sua mentalità e dignità) della propria posizione giuridica del momento. E val la pena qui - ad ulteriore dimostrazione di ciò, ossia di quanto più valga per un Concutelli il discorso, testè abbozzato, sulla assoluta irrilevanza annessa, ai fini delle azioni da compiere nelle carceri, da parte dei militanti nazionalrivoluzionari alla propria posizione giuridica - di rammentare l'episodio che segnò e determinò l'inserimento a pieno titolo di Sergio Latini (fino ad allora, in pratica, un "comune" qualsiasi) nella comunità della "destra carceraria". E' l'episodio (rievocato dal Latini nell'interrogatorio 27/3/84 ed oggetto della sentenza 20/5/76 del Tribunale di Milano, in atti) dell'accoltellamento avvenuto nel carcere milanese di S. Vittore il 19/9/75 ed al quale il Latini, che - si badi - all'epoca era prossimo al ritorno in libertà dopo una non breve carcerazione, prese parte assumendosi il ruolo di esecutore di una vendetta, per conto e nell'interesse di detenuti di destra, nei

./.

confronti di alcuni "comuni", e ciò solo per prestar fede ad un impegno preso appunto con coloro nella cui cerchia aspirava ad essere introdotto ed integrato. L'aver portato fino in fondo tale impegno, venne a costargli una condanna ad altri sei anni di reclusione, ma gli fece conquistare "sul campo" il titolo di accesso a quel mondo, tanto da guadagnarsi, in prosieguo, la stima e la considerazione anche di persone sicuramente di vertice, come Franco Freda.

Se dunque - per tornare al Concutelli - questi non "agì" nei confronti del Buzzi allorchè, per due volte, prima del lontano 13/4/1981, ne ebbe la comoda opportunità, logica vuole di per sè - a prescindere per il momento dalle ulteriori risultanze di causa - che la vera ragione della uccisione del Buzzi non possa risiedere (esclusivamente) nella generica, pessima fama di costui, atteso che la stessa, come si è visto, era il suo marchio da sempre e atteso altresì che il suo futuro "carnefice" - se quella era davvero una ragione sufficiente per una condanna a morte - non si sarebbe certo lasciato sfuggire (con il rischio oltretutto di pesanti riflessi negativi sulla propria immagine di "capo") l'occasione di intervenire subito (così come, infatti, fece all'istante, ma in un contesto che evidentemente non era più quello del passato, il 13/4/1981 a Novara).

Nè può trascurarsi il rilievo della palese sproporzione tra quella che già si è definita la "statura" del Concutelli sia nell'ambito del suo mondo di appartenenza, sia all'esterno, per la specifica dimensione del proprio "agire" (v., ancora una volta, la sentenza 16/3/78 dell'Assise di Firenze), e quella che potrebbe definirsi - per comodità ed omogeneità di linguaggio - la particolare "bassezza" di un'azione tesa solo alla soppressione di un volgare "infame": viene spontaneo chiedersi, infatti, se per raggiungere tale modesto scopo, fosse davvero necessario l'intervento di un personaggio del "peso" del Concutelli (ed è chiaro che lo stesso

.1.

discorso potrebbe valere per il Tuti), ovvero all'uopo non fosse più che sufficiente quello di un qualsiasi sicario. La logica anche qui vuole che, per far sì che Concutelli - cui nulla autorizza ad attribuire inclinazioni ad improvvisi e verticali abbassamenti di livello "operativo" - si sia mosso - ripetesi - con tutto il proprio "peso" per eliminare con inusitata (e sintomatica) fulmineità il Buzzi, qualcosa di decisamente nuovo, rispetto alla pregressa acquisizione circa la ^{mera} nomea di delatore del predetto, doveva pur essere sopravvenuto. Diversamente non si spiega come, in precedenza e quando già quell'alone negativo lo avvolgeva, il Buzzi non solo fosse transitato indenne all'interno del "consorzio" della destra carceraria, ma nel medesimo (si veda, ad esempio, la corrispondenza intercorsa tra lui ed esponenti di quel consorzio) fosse stato tranquillamente accettato.

Per la verità, qualcosa in più - rispetto ai contenuti delle iniziali rivendicazioni - traspariva già dal testo di una lettera che Tuti e Concutelli, pochi giorni dopo l'omicidio ~~di~~ Buzzi il 21 aprile 1981, ritennero di scrivere al direttore del quotidiano "La Repubblica", (v. atti Novara). In tale missiva, infatti, i due, nell'illustrare le ragioni di quell'omicidio e nel ribadire il profilo del Buzzi con i tratti del delatore, dell'agente provocatore e del soggetto dalla turpe condotta, aggiunsero un sibillino accenno alla (non meglio specificata) "strumentalizzazione dei fatti di Brescia" e un riferimento alla "fine tragica del giovane Ferrari" (evidentemente riconducendo l'una e l'altra cosa alla persona del Buzzi).

A ben vedere, però, anche siffatte aggiunte - pur maggiormente qualificanti, senza dubbio (quale che sia il loro reale significato), sul piano dei moventi dell'omicidio - non valgono ad integrare nulla di veramente nuovo nel profilo del Buzzi che da sempre circolava (si pensi solo - ci si consenta il richiamo - a quella nota pubblicazione sull'inchiesta di Brescia - e che dalla presente inda-

gine risulta avere trovato più di un attento lettore nell'ambito della destra carceraria e non - uscita addirittura nel corso del 1976).

A questo punto, sulla scorta delle argomentazioni e dei punti fermi che precedono, non può non trarsi la seguente conclusione: Ermanno Buzzi venne ucciso non per (o non solo per) le ragioni ufficialmente proclamate, ma in conseguenza di una situazione del tutto nuova (evidentemente non rivelabile) che, una volta manifestatasi, impose l'imperativo categorico di procedere, innanzi tutto, all'espulsione del personaggio dal "consorzio" e poi, non appena possibile, alla sua fisica eliminazione.

Conclusione questa che, scaturita dal lungo discorso che si è andati sin qui svolgendo, anticipa e introduce quello (certamente più importante) relativo alle più specifiche e ravvicinate risultanze che la presente istruttoria ha prodotto (squarciando lo spesso velo che li ricopriva) intorno ai retroscena di quella morte "annunciata" (e che della stessa hanno il pregio di proporre una spiegazione, senza dubbio alcuno, più verosimile e più logica). Merita, in primo luogo, di essere posto in luce il sicuro dato probatorio secondo cui il Buzzi, ad un certo punto, abbandonati i panni - tutto sommato tollerabili - del generico delatore, venne a costituirsi e a rappresentarsi agli occhi di un ben preciso mondo (si intende quale) come una sorta di "mina vagante", capace di deflagrare in un qualsiasi momento - con effetti chiaramente disastrosi per quel "mondo" o anche solo per una parte di esso - e talmente pericolosa dunque da dover essere, come prima misura di sicurezza, accuratamente isolata e poi, al più presto, disinnescata: una mina - si badi - non confezionata con ingredienti generici e di bassa lega (e quindi, nella sostanza, innocui o suscettibili al più di dar luogo ad un semplice "fuoco d'artificio"), ma "organizzata" con materiali "ad alto potenziale" di rischio, siccome tratti e legati strettamente non a un fatto modesto e circoscritto,



bensi a un episodio delle dimensioni della Strage di Brescia, in ordine al quale - come del resto per altri episodi analoghi - gli sforzi compiuti dall'Autorità Giudiziaria, nel tentativo di approssimazione alla verità, non avevano ancora sortito, fortunatamente (secondo un particolare "angolo visuale"), positivi risultati. Quanto all'individuazione delle ragioni e del percorso che portarono il Buzzi ad acquisire quegli "esplosivi" materiali di conoscenza e a costituire poi, in forza di essi, la "mina vagante" di cui si è parlato, v'è da precisare - a scanso di possibili equivoci - che nel corso della presente indagine, non sono emersi elementi indicativi di una sicura partecipazione del predetto all'eccidio di Piazza della Loggia e tali quindi da fornire una indeclinabile conferma del giudizio di responsabilità espresso nei suoi confronti (e di Angiolino Papa) dalla Corte d'Assise nel luglio del 1979 (giudizio, in verità, dapprima travolto - come è noto - dalla decisione di secondo grado; e poi in qualche misura riabilitato, a seguito della cassazione di detta ultima decisione, dalla recente pronuncia della Corte di Assise di Venezia - v. copia in atti - che ha potuto avvalersi di talune delle risultanze raccolte in questa sede).

Purtuttavia, qualche apprezzabile spunto in tale direzione non è mancato.

Innanzitutto (per quel che conta, naturalmente) è stata acclarata la risalente adesione del Buzzi a posizioni neofasciste, documentata da suoi interventi (a firma "Hermirman Buzzi") comparsi su alcuni numeri - della metà degli anni '50 - del periodico interprovinciale "Avanguardia Nazionale" (v. le relative copie in atti e la deposizione di Elio Barucco, a pag. 464 Fald. "D/2", Vol. III°).

Inoltre è stata richiamata (cfr., in particolare, le deposizioni di Ferdinando Trappa, pag. 266 e segg., Fald. "D/2", Vol. II°) una chiara acquisizione della precedente istruttoria, e cioè la

./.

frequentazione da parte del Buzzi di ambienti bresciani dove si davano convegno anche giovani dell'estrema destra.

E' poi innegabile la sicura attribuibilità al Buzzi - per gli accertamenti peritali svolti nella citata istruttoria, nonché per l'impostazione stilistica e tematica, e per il richiamo a certo Faidutti, suo nemico personale - degli anonimi spediti, il primo (datato 21/5/74) solo alla Direzione del "Giornale di Brescia", il secondo (in data 27/5/74) a entrambi i quotidiani locali, oltre che a svariate autorità della città e alle due persone (il predetto Faidutti e certo Nunzio Crescini) nominati nel documento; anonimi con cui, in sostanza, era annunciato il proposito di "vendicare" la morte - fatta risalire ai "rossi"; si associò ciò al seguente passo della deposiz. Toneatti 8/10/84: "... ricordo che ad esempio (Ermanno) esprimeva indignazione per il fatto che i fiori che venivano deposti sul luogo del fatto, venivano sistematicamente tolti dai rossi" - di Silvio Ferrari (giovane estremista ^{nero} ~~di destra~~ - già autore di attentati dinamitardi - dilaniato nella notte fra il 18 e il 19 maggio 74 in pieno centro cittadino dall'esplosione di un ordigno che aveva a bordo del proprio scooter, ed esattamente sul pianale poggia-piedi) e venivano minacciate repressaglie e distruzioni, ed in particolare, "gravi attentati" che, contro la popolazione (nel contesto è univoco il riferimento a Brescia), sarebbero stati "posti in azione entro il mese di maggio".

Per non parlare delle riflessioni fatte dalla ^{stessa} madre del Buzzi, la quale ha dichiarato (v. deposiz. citata): "... io devo riconoscere che in qualche momento non ho escluso che Ermanno fosse in qualche modo coinvolto in quella storia. Ad esempio pensavo che qualcuno poteva averla data a lui quella bomba facendogli magari credere che si trattava solo di un petardo".

Ed infine - con ciò parzialmente anticipandosi enunciazioni che più propriamente attengono al complessivo tessuto probatorio che

J

.1.

l'indagine è pervenuta a "ritagliare" attorno al fatto di strage e che porta a ricondurlo ad una ben individuata "area ^{milanese} ~~bresciana~~" e a taluni esponenti della medesima - costituisce un dato altamente probabile (alla stregua delle emergenze di causa), e non già una gratuita ed apodittica illazione, che, all'interno dell'articolato disegno criminoso culminato (alle ore 10,12 del 28/5/1974) con l'esplosione del micidiale ordigno collocato in un cestino porta-rifiuti di Piazza della Loggia, abbia trovato un suo spazio, o ricevuto posto, anche una "base bresciana" e che la stessa (per riprendere testualmente le parole del P.M.) "abbia potuto funzionare, in raccordo con la compagine milanese, quanto meno per indispensabili apporti informativi (la notizia della manifestazione del 28 maggio non risulta avere avuto diffusione al di là della provincia), ma assai verosimilmente anche per intuibilissime esigenze di ravvicinata conoscenza dei luoghi e delle situazioni che garantissero corrette scelte tecniche ai fini della collocazione dell'ordigno in relazione agli obiettivi prescelti e (garantissero altresì) le condizioni di una mobilità che fosse davvero funzionale ai momenti precedenti e successivi". Ora, gli spunti appena sopra esposti a buon titolo varrebbero ad inserire in tale contesto il Buzzi, ma, se proprio fino a ciò non si ritiene di poter arrivare, resta il fatto che trattasi comunque di indicazioni suscettibili di denotare, "tenuto anche conto della notoria ricettività del personaggio e della sua (peculiare) capacità di cogliere l'ambiente circostante e di sfruttare occasioni ritenute favorevoli, una avvenuta raccolta da parte del Buzzi di notizie su quanto andava preparandosi" (sono sempre parole del P.M.). In ogni caso - quale che possa essere stato cioè, nella verità storica, il ruolo effettivamente giuocato dal Buzzi all'interno o ai margini del globale e sicuramente complesso concorso ~~di~~ ~~condizioni~~ di condizioni che sfociò nell'eccidio del 28/5/1974, ovvero il ruolo che egli possa avere avuto od accettato (ad es. come

ideale "capro espiatorio") nei risvolti del relativo procedimento penale - deve senz'altro affermarsi, a questo punto, che, nella presente istruttoria, sono stati acquisiti elementi che univocamente saldano e riportano la morte di Ermanno Buzzi, sul piano dei moventi e in particolare di quello personale di uno degli autori mediati dell'omicidio, alla strage di Brescia.

Ed invero, riprendendo il filo dell'abbozzato discorso sulla "mina vagante", vi è da porre nel massimo rilievo l'aspetto che la istruttoria ha assodato in termini di assoluta concluzione e di compiuta efficienza probatoria: è cioè rimasto ampiamente e incontestabilmente dimostrato che, nell'approssimarsi del giudizio di secondo grado, il Buzzi "andava preparandosi a mutare il proprio precedente atteggiamento processuale, che era stato per molti versi stravagante e contorto ed a tratti pressochè indecifrabile; dava segni di insofferenza e di agitazione; mostrava di voler abbandonare la sostanziale remissività dinanzi all'accusa, fino ad allora mantenuta; specialmente lasciava trapelare un orientamento verso future, brusche virate consistenti in clamorose rivelazioni".

Abbondanti e significantissime sono le conferme che, di simile "inversione di rotta" del Buzzi, gli atti processuali contengono e propongono. Esse sono, in primo luogo, offerte dalle testimonianze di coloro che furono i difensori del predetto nel processo per la strage, gli avvocati Aldo Tedeschi (deposiz. 7/5/81 al P.M. di Novara) e Bruno Lodi (deposiz. 7/5/81 al citato P.M.; 20 e 24 ottobre 1984 in questa istruttoria); e che hanno per l'appunto versato molteplici e convergenti notazioni sull'argomento.

Il primo ha infatti affermato che il Buzzi gli disse chiaramente di non voler essere ristretto e collocato vicino a Tuti e Concutelli soprattutto nella fase precedente il giudizio di appello. Ha aggiunto poi risultargli per certo che Buzzi fosse andato svolgendo proprie indagini sulle varie piste prospettate dagli orga-

.1.

ni di Polizia dopo la strage.

Il secondo, riferendo di contatti che occasionalmente ebbe modo di avere, nel carcere di Brescia, col Buzzi, anche dopo che questi - per l'atteggiamento, ovviamente non condiviso dal legale, di sostanziale acquiescenza che aveva deciso di tenere in sede processuale - gli aveva revocato il mandato, ha tra l'altro dichiarato: "... negli ultimi tempi della permanenza ... a Brescia ... notai nel Buzzi un cambiamento nel senso di una certa agitazione come se egli temesse che le promesse fatte non sarebbero state mantenute. A tale ultimo proposito ricordo certe sue frasi che suonavano più o meno così: Stiano attenti certi illustri personaggi, perchè se parlo io scoppia veramente un'altra bomba".

Eguali accenti si ritrovano, poi, nella testimonianza resa il 13/7/1985 da Ugo Zucchi (uno dei detenuti della sezione di massima sicurezza del carcere di Novara, all'epoca del fatto), che ebbe la ventura di raccogliere precise confidenze e sfoghi, anche egli direttamente, dal Buzzi e proprio nei momenti che precedettero la sua uccisione: "Il Buzzi mi accennò alla sua vicenda, al fatto che era stato condannato all'ergastolo in primo grado e alla certezza che egli aveva di cavarsela bene in appello. Su tale ultimo punto io gli chiesi da cosa derivava questa ^{sua} certezza, ed egli mi rispose che avrebbe tirato fuori delle cose mai dette prima o comunque nuove, tali che l'avrebbero sicuramente scagionato... Ricordo che il Buzzi parlò dell'appello come di una cosa imminente: mi pare che accennò al novembre successivo ...".

E in altro passo della citata testimonianza, lo Zucchi, rammentando accenni in varie riprese sentiti fare "fin dai primi tempi successivi alla morte di Buzzi, da parte di alcuni degli stessi detenuti neri presenti nel cortile di Novara il giorno" dell'omicidio così si è espresso: "... Buzzi (venne) ucciso perchè si apprestava a fare rivelazioni in appello, con le quali avrebbe scagionato sè stesso, o almeno ridotto grandemente le proprie re-

Zucchi

./.

sponsabilità, ...".

Il processo però fornisce conferme anche più autorevoli e genuine, perchè provenienti direttamente dallo stesso Buzzi.

Incidentalmente, merita di essere segnalato un dato scaturito dalla testimonianza 8/10/84 di Rosa Toneatti. Ha riferito costei che il figlio, nelle non molte ore che riuscì a trascorrere a Novara (barricato nella propria cella), scrisse delle cartoline a parenti e conoscenti; una di queste cartoline - indirizzata ad un giornalista del "Giornale di Brescia" - conteneva un messaggio di questo tipo: "La borghesia ha vinto ed ora muoia Sansone con tutti i filistei". Il che - vien fatto di pensare - suona esattamente come l'ultimo, sordo grido di disperazione di un Buzzi ormai perfettamente conscio del proprio imminente e tragico destino.

Altri, ben più significativi ed articolati messaggi il Buzzi aveva, però, lanciato in precedenza e costituiscono, ora, la riprova più vera e clamorosa del suo agitarsi e del suo minacciare specifiche rivelazioni riguardanti la strage di Brescia.

Giaceva, infatti, negli archivi di questo Ufficio un fascicoletto (recante i NN. 2159/80-C P.M. e 1285/81 -C G.I.) che, opportunamente riesumato, si è rivelato uno "scrigno" preziosissimo in quanto contenente appunto messaggi di fondamentale importanza, sufficientemente chiari e decifrabili nel loro tenore letterale e sostanziale, ma decisamente oscuri e criptici sotto il profilo della loro provenienza; aspetto, quest'ultimo, che aveva finito, a suo tempo, per oscurarne anche i contenuti e per decretarne - dopo un'infruttuosa indagine - l'assegnazione all'archivio.

L'intuizione che l'enigma potesse essere sciolto con una attribuzione di quegli scritti (rectius: dattiloscritti) al Buzzi, ha indotto a svolgere tutta una serie di accurati accertamenti (esame delegato alla polizia scientifica; escussione dei testi M.llo ^{La Prova} ~~da Prova~~ Alberto e Brig. Carmine Paragliola; perizia tecnografica) che, alla fine hanno pienamente confermato la bontà di quel-

la intuizione, riconducendo senza ombra di dubbio i documenti in questione alla persona del Buzzi.

Ciò posto, va detto che trattasi di due missive dattiloscritte (anche la scelta del tipo di strumento con cui scrivere appare significativa), datate 7/XI/1980 e 15/XI/1980, che l'apparente autore (si noti che la prima reca una sottoscrizione, mentre la seconda -quasi un segno della titubanza del vero autore a tentare un'altra sottoscrizione - presenta in calce solo le iniziali battute a macchina), Angelo Falsaci (persona realmente esistente, già imputata nel processo M.A.R.-Fumagalli, ma, guarda caso, latitante all'epoca delle missive; e viene spontaneo osservare che la scelta stessa di tale persona, e soprattutto di tale nome, è - come suol dirsi - tutto un programma, in termini di allusive "assonanze"), indirizzò rispettivamente al Magistrato di Sorveglianza di Brescia e, si badi, allo stesso Buzzi (che subito si premurò di far avere la propria, e cioè quella del 15 novembre, al predetto magistrato).

Ora, nella prima delle due lettere, l'autore tra l'altro dichiara di sapere che "la strage di Brescia è stata fatta dai Sanbabilini" e che la bomba "è stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di Lanciano" (dove era ed è trasparente ed inequivoco il riferimento alla coppia Ferri-Benardelli). Con la seconda si informa il destinatario apparente (Buzzi) dell'invio della precedente al Magistrato di Sorveglianza e lo si assicura che in appello, grazie a decisive rivelazioni, egli sarà scagionato.

Oltre ai contenuti (che si commentano da soli), lo straordinario è che - come si è appurato attraverso l'indagine tecnografica - Buzzi (ossia il vero autore) aveva lasciato in e con entrambe le lettere in discorso, in special modo con le scritturazioni sulla busta della seconda (che dovevano farla apparire come proveniente dall'esterno del carcere), segnali tali che si potesse, sia pure con qualche sforzo, risalire a lui, ma che, solo all'esito

./.

dell'indagine ora espletata, sono stati decifrati (si ponga altresì attenzione al bollo, risultante privo di timbro postale; e si prendano in ulteriore esame comparativo - per quanto attiene ancora alle scritturazioni citate - in particolare la scritta "Ex minori" presente sulla busta de qua, vero e proprio segno di paternità del Buzzi, e le analoghe, ma diversissime, scritte - queste davvero apposte da agenti di custodia - presenti su buste di corrispondenza indirizzata al Buzzi e rinvenuta nella sua cella di Novara: v. Fald. "A", allegato II°).

Quanto alle ragioni di assoluta superfluità, che hanno scongiurato di spingere l'accertamento peritale fino a ricomprendere la palesemente apocrifa firma "Angelo Falsaci" della missiva 7/XI/80, sia consentito rinviare al provvedimento già preso, sul punto, a seguito di specifica istanza della difesa Ferri (in breve: nelle precedenti indagini, il Falsaci, una volta costituitosi, venne appositamente esaminato e poté disconoscere quella sua apparente sottoscrizione, oltre che naturalmente il riferimento a lui dei contenuti della missiva; e il disconoscimento venne confermato da un accertamento di polizia scientifica, disposto allo scopo).

Per soffermarsi ancora un momento sul senso e sulla portata di quanto ora scaturito dalla lettura piena, come "in trasparenza", delle carte dello "pseudo-Falsaci", è proprio il caso di sottolineare il dato più emblematico che emerge dalla situazione considerata. Si vuol dire cioè che il Buzzi (sia pure sotto le predette mentite spoglie, ponendo però particolare attenzione e cura a non rendere troppo impenetrabile la studiata mascheratura, ed al preciso fine di far recepire comunicazioni e notizie dichiaratamente favorevoli al condannato all'ergastolo in primo grado - Buzzi stesso - per la strage di Brescia, poichè caratterizzate da contenuti che la responsabilità di tale delitto proiettavano in ben diverse e riconoscibili direzioni) si rivolse non già a

B

.1.

persone qualsiasi, ma ad un organo giudiziario (tanto più impersonato da qualificato magistrato, per la sua funzione stessa e per il precedente incarico svolto, all'epoca dell'eccidio, presso la Procura della Repubblica di Brescia, avente sicuramente una buona conoscenza dei fatti e dei personaggi del processo "strage"), organo che, come tale, non poteva tenere per sé quelle comunicazioni ma doveva rimetterle - come in effetti fece - agli uffici inquirenti.

Un altro aspetto, la cui singolarità non può sfuggire ormai ad alcuno, è quello rappresentato dal senso di una missiva (quale fu la seconda indicata) che risultava trasmessa al Buzzi stesso, ad informazione dell'avvenuto invio della precedente (insomma, quasi una "copia per conoscenza"); con la conseguenza che il Buzzi (che - come si è detto - sintomaticamente si affrettò a consegnarla al Magistrato di Sorveglianza, in tal modo apportando quella che non poteva non apparire come una solida conferma della prima lettera) finiva per risultare, agli occhi dell'Autorità Giudiziaria, egli stesso informato delle novità, potenzialmente decisive, che riguardavano le sue sorti di imputato appellante, e per collocarsi in posizione quasi di controllore interessato ed attento degli sviluppi delle indagini che sarebbero state avviate al riguardo.

Se dunque questa - come tutto concorre a far ritenere - è l'interpretazione della vicenda (unica a rivelarsi - purtroppo con ritardo - in termini così netti); se dunque Buzzi arrivò ad architettare tanto, altrettanto plausibile è che egli numerose altre volte si sia mosso - con altre modalità, con altre cautele, rivolgendosi ad altre persone, facendo leva su altri rapporti e con inserimenti in contesti diversi, direttamente o indirettamente - nelle medesime direzioni e con gli stessi scopi.

Il riflesso dei segnali lanciati dal Buzzi infatti non si ferma e non si esaurisce qui. Per esempio, sulla stessa linea delle due

menzionate lettere, si colloca altra sua missiva - questa volta non per apparenti interposte persone - anch'essa indirizzata al medesimo Magistrato di Sorveglianza: trattasi della lettera 5/4/1981, compresa negli atti novaresi, nella quale, tra l'altro, il Buzzi proclama la propria ferma intenzione evidentemente di battersi in appello, se - come dice - sicurissimamente non rinuncerà a comparire in udienza, come spesso aveva invece ritenuto di fare nel corso del giudizio di primo grado.

E che egli potesse essere in grado di fare rivelazioni intorno a momenti della strage di Brescia ed a persone ad essa partecipi parrebbe affiorare anche da non pochi passi e spunti della corrispondenza compendiata come "Lettere di Lidia". Trattasi di più di trecento pagine, per un complesso di numerosissime lettere scritte in un arco di tempo di poco meno di due anni (grosso modo dal gennaio 1976 al novembre 1977) da Maria Antonina Avila a Ermanno Buzzi e rinvenute nella cella di questi a Novara.

Non val la pena di addentrarsi in una analisi minuta di siffatto materiale. Occorre però segnalare due aspetti sicuramente di rilievo. Il primo attiene appunto a taluni contenuti e segnatamente a quelli dai quali sembra quasi trasparire che l'autrice delle lettere stesse, in forza quantomeno di suggestioni trasmesse anche dalla corrispondenza incrociata del suo interlocutore, fosse in condizione di non poter escludere (proprio nel corrispondere con il massimo interessato, in quel momento) circostanze e fatti come i seguenti: Buzzi si era trovato in Piazza della Loggia in concomitanza con l'attentato e ai fini di esso; intorno a lui ci dovevano essere Nando (Ferrari) e Marco (De Amici); forse il quarto era Ferri; il fantomatico Toni Pasetto, dal Buzzi spesso evocato, si identificava in Pierluigi Pagliai; Buzzi doveva avere comunque notizie o conoscenze circa la provenienza, la confezione e la collocazione della bomba.

Il secondo importante aspetto è segnato dalla circostanza stessa

.1.

che il Buzzi non si disfece di tutte quelle lettere - contrariamente a quanto gli veniva via via ed in continuazione raccomandato dalla sua corrispondente - ma le conservò portandole con sé fino a Novara; e ciò evidentemente con la riserva di potersene servire in qualche modo e nelle occasioni opportune (come oltretutto sembrerebbe suggerito dall'intento trasparente dalla sua postilla alla lettera che inizia con le parole: "Ermanno carissimo, mi è assai triste non avere oggi il tempo di scriverti di più ...").

Tutto ciò premesso, deve però sinteticamente chiarirsi che la Avila (cfr., in particolare, deposiz. 17 e 18/10/1984) non ha fornito conferma di una effettiva provenienza dal Buzzi degli accenni a fatti e persone della strage emergenti dalle citate lettere, dal momento che ha sostanzialmente riferito che tali accenni altro non furono - ad eccezione dell'equazione Pasetto = Pagliai - che provocazioni dalla stessa tentate, sulla scorta di proprie intuizioni o congetture, nei confronti di chi riteneva comunque in grado di fornire una qualche non disprezzabile risposta.

Ora sulla scorta ed alla luce di tutto quanto precede, viene a ricevere corposa conferma un particolare assolutamente nodale di ciò che - in ordine al tema per lui ^{oltre tutto} estremamente delicato e compromettente dell'omicidio Buzzi - è stato chiarito da Sergio Latini, e cioè che era voce diffusa in ambito carcerario quella che dava per sicura, o comunque probabile, l'intenzione ^{di} ~~del~~ Buzzi di aprirsi a rivelazioni in occasione del processo di appello di Brescia. Voci che Latini non ha lasciato nel vago quanto alla provenienza, giacchè le ha attribuite, tra gli altri, a Tuti, Bonazzi ed Azzi (te "firme", si badi, del bollettino "Quex"; tutti e tre presenti nel cortile di Novara il giorno dell'omicidio Buzzi, ed uno - il Tuti - sicuro esecutore del medesimo). Si è con ciò ormai al centro della problematica relativa ai ter-

B

./.

mini di responsabilità dello stesso Latini e di Cesare Ferri quanto al loro contributo ed alla incidenza di esso nella determinazione della morte di Ermanno Buzzi.

Latini immediatamente si situa nell'area di tale responsabilità con le sue stesse trasparenti ed univoche dichiarazioni, che seguirono al resoconto fatto da Angelo Izzo e che ad esso sono pressochè totalmente conformi. Si tratta delle dichiarazioni con cui Latini ha delucidato, e poi reiteratamente ribadito, il contenuto e le modalità di trasmissione del messaggio di morte partito dal Ferri nei confronti del Buzzi.

Non si può prima di tutto mancare di osservare come quelle che devono essere giudicate ampie ammissioni dell'imputato vennero rese in un momento in cui egli, trovandosi in stato di liberazione condizionale, tutto aveva davvero da perdere nel dar conferma delle indicazioni dell'Izzo, per lui di contenuto sostanzialmente e pesantemente accusatorio.

In secondo luogo, non è irrilevante che proprio da Izzo Latini era diviso ed a lui contrapposto da un frontale contrasto che tra loro si era determinato, e tuttora sussiste, sul punto se anche altri, oltre a Tuti ed a Concutelli, avessero assunto ruoli o svolto comunque parti tali da rientrare nella serie causale tradottasi nella esecuzione o nella preparazione dell'omicidio di Buzzi (incidentalmente, è da notare che qualche "punto" a favore degli assunti del Latini - ricondotti a discorsi asseritamente sentiti fare nella camera di sicurezza del Tribunale di Bologna, in una delle pause del processo "Quex", ivi celebrato all'inizio dell'estate del 1981 ed avente, come imputati, Tuti, Bonazzi, Murelli, Naldi, Izzo e lo stesso Latini - non è mancato; si pensi in particolare che: nessuno dei presenti nella citata camera di sicurezza - anche Murelli, inizialmente attestato su una posizione di problematica negativa, ha finito per ammetterlo: v. verbale udienza 21/2/1983 dibattimento "Italicus", a pag. 327 e segg.

Vol. III, Tomo IV, Parte IV, Atti Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica "P 2"; e v. anche verbale di dibattimento di Novara - ha potuto escludere che in detto ambito e contesto si sia affrontato l'argomento "omicidio Buzzi"; lo stesso Izzo ammette che, sia pure "scherzosamente" si parlò del fatto; al recente dibattimento di Novara - v. il relativo verbale - ha ricevuto puntuale conferma, da parte addirittura di Concutelli, una circostanza - quella dell'invio di generi di conforto al Buzzi, inteso a tranquillizzarlo e a indurlo a scendere in cortile - da sempre sostenuta dal Latini e mai, prima del citato dibattimento, confortata da apprezzabili riscontri; sempre in tale sede dibattimentale, Tuti ha dichiarato di non ricordare, e dunque non ha escluso, se - e trattasi di altro particolare contenuto nel racconto di Latini - ebbe a "tastare" il polso della vittima nel corso dell'"esecuzione"; Ugo Zucchi - smentendo con ciò Nico Azzi e dando indiretta conferma al Latini - ha riferito che, nel corso della partita di ping-pong alla quale fu "chiamato" nel cortile di Novara e che egli giocò in coppia con Luciano Franci, avendo come avversari l'Azzi e un altro che non ricorda - proprio da uno dei due avversari, e non già dal Tuti o dal Concutelli, venne fatta a lui l'intimazione di non "distrarsi" e di continuare a giocare; è confermato che, nella camera di sicurezza di Bologna e così come sostenuto dal Latini, si parlò anche d'altro, ed in ispecie di Luciano Franci e degli addebiti che a questi venivano mossi per avere, con sue affermazioni, infangato il movimento nazionalrivoluzionario, adombrando collusioni tra il medesimo e la massoneria: v., ad es., il richiamato verbale dell'udienza 21/2/83 del dibattimento "Italicus").

Tornando al Latini, va detto che a carico del medesimo operano specificamente, e si enucleano dal complesso delle dichiarazioni sue e di Izzo, i seguenti elementi.

All'epoca del proprio matrimonio (maggio 1980) e cioè della par-


. / .

tiolare occasione in cui fu espresso e da cui "parti" il mandato ad uccidere, e di seguito - almeno per quanto esteriormente è apparso - fino a tutto l'aprile 1981 (cfr. gli interrogatori resi in tale ultimo periodo al P.M. di Bologna e inoltre la lettera del 16/4/1981 a Carlo Terracciano; in Fald. "D/1", Allegato), il Latini era attestato su posizioni di stretta militanza "nazionalrivoluzionaria", che tra l'altro lo portò a fornire la propria adesione e collaborazione alla elaborazione della linea del più volte menzionato bollettino "Quex" ed anche alla redazione di esso (v., nelle copie in atti, gli scritti siglati "S.L.", in uno dei quali si affronta il tema: "rendere definitivamente innocui i delatori").

Nella citata lettera del 16/4/1981 (e cioè tre giorni dopo l'omicidio Buzzi), inviata a Carlo Terracciano dal carcere di Spoleto, è contenuta un'espressione ("bisogna anche avere il coraggio di prendere certe decisioni se vuoi antipatiche, ma opportune"), della quale il Latini - nell'interrogatorio reso il 30/4/1981 al P.M. di Bologna - ha fornito la seguente interpretazione "autentica": "... mi riferivo al Buzzi e alla necessità di eliminarlo". Ora, è ben vero che tale interrogatorio appare come l'ultima manifestazione di adesione del Latini alla area nazionalrivoluzionaria e che, già nel primo interrogatorio successivo a quello del 30 aprile, egli cambiò decisamente "rotta", dando anche spiegazione di sue precedenti affermazioni e prese di posizione; così come è vero che, da una non superficiale lettura dell'intero testo della missiva in questione, non sembra emergere un reale collegamento tra l'espressione "incriminata" e l'omicidio Buzzi (argomento sì trattato, ma in altra parte della missiva); purtuttavia, non è meno vero che - ed è il dato che in definitiva rimane - il Latini, a prescindere da quell'espressione, il concetto della "necessità di eliminare" Buzzi l'ha espresso non solo dinanzi al P.M. di Bologna, ma anche in questa sede, esplicitamente ribadendolo.

Altro elemento che finisce pesantemente per gravare su di lui (giocando un significativo peso sul piano dei profili psicologici del reato contestato) è rappresentato dalla sua ampia e fondata conoscenza - ricavata da confidenze fattegli in carcere diret-

./.



tamente da Cesare Ferri - dei termini della partecipazione di costui alla perpetrazione della strage di Brescia, conoscenza che si estendeva ad un gruppo milanese in cui il Ferri medesimo era inserito. Orbene, tale conoscenza del Latini risaliva ad epoca ben anteriore alla ricezione e successiva trasmissione del mandato ad uccidere (dato, questo, che ha ricevuto un'indiretta conferma da Angelo Izzo); ed allora non v'è chi non veda come ciò non potesse non rendere il Latini perfettamente consapevole del formidabile interesse proprio in primo luogo del Ferri, ma anche di altri con lui, insito e sottostante a quel mandato. Nè può essere considerato estraneo, o del tutto secondario, in siffatto contesto, l'aspetto del rapporto di stretta amicizia e di profonda ammirazione che da ormai parecchio tempo (alla data del matrimonio: 10 maggio 1980) legava il Latini al Ferri (considerato appunto questi "tanto intimo - come si è detto nell'ordinanza 26 novembre 1984 - da meritare un invito" alla cerimonia; e tanto intimo - potrebbe ora aggiungersi - da aderire senz'altro all'invito - egli Ferri - vincendo la propria naturale, dichiarata - v. interrog. 2/4/1984 - idiosincrasia per simili cerimonie, evidentemente perchè - viene fatto di pensare - trattavasi, nella specie, di una occasione da non perdere).

Appare, da ultimo, oltremodo indiziante un dettaglio del comportamento del Latini al suo rientro nel carcere di Trani, dopo la licenza matrimoniale: egli infatti, prima di esplicitare al Concutelli le richieste formulate dal Ferri nel corso del banchetto nuziale, pensò bene di lusingare il "comandante" col fargli credere che un certo piano di evasione, in avanzata fase di predisposizione (al riguardo, cfr. le abbondanti conferme che, come su numerosi altri ed importanti punti, sono provenute da Mario Crotti ~~si~~, escusso in data 1/11 e 6/12/1984), fosse pronto per il "comandante" medesimo, quando invece riguardava altro detenuto di spicco dell'estrema destra, e cioè il Tuti; e poi, iniziando il discor-

./.

so con la premessa - chiaramente diretta a catturare ed esaltare l'attenzione e l'interesse del Concutelli - secondo cui vi era una faccenda molto delicata che solo lui, il Concutelli, sarebbe stato in grado di sbrigare, alla fine spiegò che si trattava di "tappare la bocca" a Buzzi per impedirgli di fare, in relazione alla strage di Brescia, rivelazioni pericolose per Cesare Ferri e per il suo gruppo di Milano (con l'aggiunta, a quest'ultimo proposito, dell'indicazione di Marco Ballan).

Detto del Latini, v'è da precisare che del pari adeguatamente fondata si rivela la prospettazione dell'accusa in esame nei confronti di Cesare Ferri.

E' ormai evidente, a questo punto, come contro costui operino congiuntamente le coincidenti indicazioni dell'Izzo e di Latini; e dovrebbe essere superfluo rammentare che quelle di quest'ultimo sono state rese in un quadro sostanzialmente confessorio.

V'è da aggiungere che anche nel confronto con Ferri (dinanzi al G.I. di Novara il 9/4/84) il Latini, pur comprensibilmente sfumando tutte le circostanze per sè più pericolose, ha mantenuto fermo il senso e la portata delle proprie reiterate affermazioni (ivi comprese quelle sulle rivelazioni avute in epoca precedente in carcere dal Ferri in ordine alla personale, effettiva implicazione del medesimo nella strage di Brescia).

Vale la pena di puntualizzare alcune rilevanti precisazioni contenute nel racconto del Latini. La prima domanda che Ferri gli pose, nel loro colloquio al banchetto nunziale, fu se fosse intenzionato o meno a rientrare in carcere al termine della licenza matrimoniale. Solo a seguito della risposta affermativa ricevuta sul punto, Ferri proseguì nel proprio discorso (v., in part., interrog. Latini 28/3/84) e gli chiese se potesse dargli conferma del fatto, noto anche a lui (Latini - v. interr. 7/3/84 al P.M. di Novara - ha precisato risultargli che, ad es., Ferri era in contatto epistolare con Azzi), che nel mondo carcerario circola-

vano voci secondo cui Buzzi era intenzionato a "parlare" in appello; conferma che il Latini, per l'appunto, gli diede.

Ebbene, solo dopo questi due passaggi - all'evidenza considerati preliminari ed essenziali allo sviluppo che gli premeva di dare al discorso - Ferri (che in forza della corrispondenza che intratteneva con il Latini, ben sapeva dove costui fosse detenuto e con chi), manifestata chiara preoccupazione per quella confermata intenzione di Buzzi, formulò l'istanza, interessante lui personalmente ed altri di Milano, diretta a che quella bocca venisse "tappata".

Merita ora qualche breve osservazione il modo con cui Ferri si è difeso. In particolare è da rilevare come egli riconosca sia (v. ad es., in proposito, il citato verbale di confronto) che Latini - come dallo stesso affermato - fosse andato a sedersi per un po', nel corso del banchetto, accanto a lui; sia di avergli manifestato preoccupazione per la propria sorte nel processo di appello di Ordine Nero a Bologna (v., ad es., interr. 7/3/84 al P.M. di Firenze): esattamente la metà, per così dire, dei timori che il Latini assume essergli stati dal Ferri palesati nella circostanza (come pure, in qualche misura, riconosce di avere condiviso ed anzi incoraggiato il proposito dell'amico di rientrare in carcere).

Quanto poi a tutti gli altri restanti particolari esposti dal Latini e contestati al Ferri, è da notare che il medesimo, non avendo evidentemente nulla di meglio da dire, se ne è ineffabilmente uscito con la peregrina e risibile ipotesi che quei discorsi (che privati - si badi - di un riferimento alla sua persona, dato il contesto, non si spiegherebbero minimamente) al matrimonio fossero stati fatti da qualcun altro al Latini e che costui li avesse poi erroneamente a lui attribuiti (v. il già citato interr. 7/3/84 al P.M. di Firenze, nonché quello reso in questa sede il 2/4/1984). Di nessun pregio si rivela, inoltre, l'assunto del Ferri secondo

cui egli, in ipotesi, non poteva certamente vantare titoli per dare ordini o pretendere favori da coloro che stavano in carcere in quanto era ormai da tempo malvisto dall'ambiente, non avendo più svolto alcuna attività "politica" dopo il ritorno in libertà. Invero, anche se è pacifico (cfr., ad es., quanto detto dagli stessi Latini ed Izzo) che in effetti abbastanza diffusa era la disistima nei riguardi del Ferri per certi suoi disimpegni (ma in realtà ciò che specialmente gli si addebitava era di non essersi reso attivo per favorire tentativi di evasione progettati o tentati da "camerati" detenuti; in senso radicalmente contrario depongono invece le dichiarazioni di Ivano Bongiovanni al G.I. di Bologna in data 27 e 28/11/1985), vi è un'emergenza proveniente da Izzo che vale senz'altro a neutralizzare l'assunto in parola. Ha infatti credibilmente chiarito l'Izzo che Concutelli - da lui appositamente richiesto del perchè dovesse mai interessargli il discorso di Latini, visto che riguardava Cesare Ferri e la strage di Brescia - rispose eloquentemente che certe cose, con diretta allusione alle temute rivelazioni di Buzzi, si sa come iniziano, ma non come possano andare a finire. Espressione questa che pare avere un suo preciso senso se si considera che il Latini, al suo rientro a Trani, trattò di un pericolo imminente non solo sul Ferri, bensì su un intero gruppo di Milano (città in cui - come ha ben precisato il P.M., sulla scorta delle specifiche risultanze acquisite - l'ambiente di destra era estremamente fluido e i vari gruppi si compenetravano l'un l'altro: v., in particolare, sul punto dei rapporti, nella realtà milanese, tra le due principali formazioni storiche dell'estrema destra, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, quanto autorevolmente affermato da Fabrizio Zani nell'interr. 20/2/1985).

In merito a tutto ciò, non può non risaltare, ancora una volta, il profilo della figura stessa del Concutelli, comandante militare di una delle testè menzionate organizzazioni (O.N.), e come

tale naturalmente sensibile ed interessato a simili dilatate prospettive di rischio, capaci di attingere uomini del suo stesso ambiente o addirittura a lui particolarmente vicini.

V'è da dire, d'altra parte, che l'istruttoria ha portato alla luce circostanze che sembrerebbero quasi far pensare all'esistenza di canali, per così dire sotterranei, di diretto collegamento persino tra lo stesso Ferri e il Concutelli. Si intende alludere ai possibili anelli di congiunzione, tra i due, costituiti dalle persone di Luciana Brusoni e Parbara Piccioli. Corre l'obbligo di tracciare brevi ritratti di queste due figure femminili.

La Brusoni (per sua stessa ammissione, ma anche documentalmente) risulta aver fatto parte del gruppo, di estrazione chiaramente ordinovista, "La Fenice" (gruppo nella cui orbita gravitò, per un certo periodo, lo stesso Ferri) ed aver scritto sull'omonimo foglio (v., in atti, copia del numero 3/12/82).

Vera e propria "pasionaria" nera, iniziò la sua intensa e duratura opera di assistenza ai camerati detenuti nel 1972, all'epoca del processo a carico di Giancarlo Esposti, Angelo Angeli ed altri, per un quantitativo di esplosivo rinvenuto in un armadietto del deposito bagagli della Stazione Centrale di Milano, del quale avevano la chiave l'Esposti. Seguì quel processo, andando anche a trovare i camerati in carcere.

Già conosceva, all'epoca, Cesare Ferri. L'aveva conosciuto ai tempi della Giovane Italia di Corso Monforte. Anche col Ferri non mancò successivamente di svolgere opera di assistenza carceraria, quando l'amico finì in prigione nel 1974.

Il 7/6/1978 si presentò a Bologna ad attendere il Ferri all'uscita dal carcere, assieme al padre del predetto. In precedenza aveva seguito il processo "Ordine Nero", celebratosi appunto a Bologna a carico del Ferri e di numerosi altri milanesi. Ella ed il Ferri, in seguito, si frequentarono per un po', più o meno fino all'epoca (giugno 1979) in cui egli si sposò.

./.

Guarda caso, i due si rividero il 10 maggio 1980 proprio al matrimonio di Sergio Latini. Dopo che Ferri si separò dalla moglie, Macchi Marilisa (incidentalmente, è da notare la singolare coincidenza data dal fatto che detta separazione - v. la relativa documentazione in atti - venne formalizzata il 20 aprile 1981, sette giorni dopo l'omicidio Buzzi, quasi che, scongiurato ormai il temuto rischio, potesse tranquillamente essere sciolto il vincolo con una donna che, dall'istruttoria sin qui svolta, sembrerebbe essere stata depositaria del terribile segreto circa la responsabilità del Ferri per la strage di Brescia), egli e la Brusoni ripresero a frequentarsi.

Altre persone conosciute dalla Brusoni sono: Franz De Min (con cui ebbe pure una relazione sentimentale), Nico Azzi (cui fu molto legata e prestò assidua assistenza carceraria: una volta andò anche a trovarlo all'Asinara, insieme a certa Nives, fidanzata dell'Azzi); Mauro Marzorati; Maurizio Murelli (di cui sarebbe dovuta diventare la tutrice e di cui frequentò l'abitazione); Marco De Amici; Pierluigi Pagliai; Mario Di Giovanni; Luciano Benardelli; Alessandro Stepanoff.

Frequentò la casa di Giancarlo Esposti ed ebbe a partecipare a quasi tutte le cerimonie tenutesi presso il cimitero di Lodi in ricordo di costui (come ha dichiarato, le pare di avere incontrato anche Ferri in alcune di tali occasioni).

Ha conosciuto pure Carlo Terracciano (che assume di avere visto per la prima volta forse in casa Murelli). Terracciano è colui che il 9/5/80 si recò a Trani a prelevare Latini per condurlo a Sorisole-ove per l'indomani era fissata la cerimonia del matrimonio - e che alla medesima presenziò, incontrandovi dunque la Brusoni. I due ebbero un precedente incontro (assai significativo) nel dicembre 1978 alla Stazione di Firenze, città ove ella si recò per far visita in carcere (e non fu l'unica) a Pierluigi Concutelli, per l'appunto un altro dei suoi assistiti.

/.

Conobbe Sergio Latini per via epistolare (e per il tramite di Mario Tuti) nel 1979. Come detto, partecipò al matrimonio Latini (ha riferito di sapere che, all'epoca, costui era detenuto a Trani insieme a Concutelli e che, nel corso del banchetto nuziale, venne letto, tra i vari telegrammi di auguri ricevuti dagli sposi, anche uno inviato appunto dal Concutelli).

Ebbe modo di rivedere il Latini nel 1981 a Bologna in occasione del processo "Quex", ad assistere al quale si recò un paio di volte con la moglie del Latini.

E' da notare che nel dicembre del 1981, la Brusoni, insieme alla citata Nives (fidanzata di Azzi) si presentò a casa Latini, a suo dire solo per consegnare dei libri da far pervenire in carcere all'amico Sergio, ma in realtà - come da questi chiarito - perchè preoccupata per gli interrogatori da lui resi al P.M. di Bologna ed anche per quanto poteva trovarsi scritto nei suoi diari (la preoccupazione era tale che chiese alla moglie del Latini di mostrarle le copie degli atti di perquisizione e sequestro di tale documentazione).

La Brusoni assume di essersi recata personalmente a casa Latini perchè questa, all'epoca, era priva di telefono e quindi ella non poteva sapere altrimenti ove fosse detenuto, in quel momento, il Sergio, cui voleva appunto far avere dei libri: l'accertamento svolto presso la S.I.P. l'ha però seccamente smentita, in quanto l'utenza Latini è risultata in funzione dal febbraio 1981.

Nella sua infaticabile opera di "pasionaria", la Brusoni ha tenuto per anni contatti epistolari con vari esponenti dell'eversione nera, tra i quali (già lo si è accennato) Mario Tuti, Pierluigi Concutelli, Nico Azzi, lo stesso Sergio Latini ed inoltre Maurizio Murelli, Mauro Marzorati, Angelo Croce. Delle numerose lettere ricevute da Concutelli ne ricorda in particolare una (la prima dopo l'omicidio Buzzi) che iniziava significativamente così: "Qualche stringa fa...".

Ella vorrebbe far credere che la propria opera di assistenza carceraria ebbe solo contenuti di carattere umano e privato; ma, per smentirla, è sufficiente la lettura di una missiva inviata a Latini e datata 21/XII/1980 (v. Fald. "L"; si parla tra l'altro, di un infame, con allusione, pare, a Vittorio Loi; della necessità di smascherarlo e di porlo nella condizione di non nuocere più a nessuno; ed inoltre del matrimonio di Gianfranco Ferro con Daniela Sanna, definita come colei che "aveva denunciato ed infamato i camerati di Ordine Nero").

Passando alla Piccioli, va detto che la stessa ha avuto il destino di essere stata molto vicina, sia pure in epoche diverse, sia a Ferri che a Concutelli (oltre che ad altro esponente di Ordine Nuovo, Graziano Gubbini, del gruppo di Perugia): del primo fu sicuramente la ragazza nella primavera del 1973 e mantenne poi con Ferri dei rapporti; con il secondo, ebbe tale vicinanza che la portò a fornirgli rifugio, nella latitanza seguita all'omicidio Occorsio, in una propria abitazione di Ostia, non mancando poi di continuare a vederlo anche dopo il precipitoso trasferimento del medesimo nell'appartamento di via dei Foraggi in Roma (v. la sentenza 16/3/1978 della Corte di assise di Firenze e la deposizione 18/3/1985 della stessa Piccioli).

Per ritornare ora, più direttamente, al tema dell'omicidio Buzzi, resta brevemente da dire che - sul piano dell'incidenza causale rivestita dal messaggio partito dal Ferri e trasmesso tramite il Latini a Concutelli - innanzitutto fu proprio quest'ultimo ad assumersi materialmente il compito di operare la soppressione del Buzzi; cosa che fece (avendo in precedenza spiegato a Izzo che bisognava attendere che Buzzi tornasse nel circuito dei carceri speciali) alla primissima occasione utile, nelle 48 ore dall'arrivo della vittima nell'istituto di Novara e non appena se lo trovò di fronte.

Già si è diffusamente detto delle precedenti occasioni in cui

./.

Buzzi e Concutelli si trovarono l'uno di fronte all'altro, senza che però nulla succedesse. Ora, a ulteriore dimostrazione del fatto che, rispetto al passato, qualcosa di radicalmente nuovo e di pericolosissimo doveva in un ben preciso momento essere intervenuto, non può non essere citato un documento, di cui vi è copia in atti. Trattasi della lettera 15/11/1980 (gli stessi giorni della comparsa della missiva "Falsaci" di cui si è parlato; e sono passati pochi mesi - si badi - dal matrimonio Latini) dello stesso Concutelli a Luigi Martinesi, con la quale il primo impone imperiosamente all'altro di troncare da quel momento i propri contatti epistolari con Ermanno Buzzi: le ragioni non si possono dire per lettera; sono comunque buonissime e vanno prese "a scatola chiusa".

Dovevano evidentemente essere motivi invero nuovissimi e talmente delicati da non poter essere messi per iscritto, se, nel passo immediatamente precedente, Concutelli mostrò invece di non avere alcun problema nel riferirsi a Buzzi come a chi "è stato, è e sarà sempre un farabuttone indegno persino di critica!".

V'è ancora da porre in rilievo che, dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Bari (v. il già citato verbale dell'udienza 23/4/85), Concutelli, andando per la prima (ed unica) volta al di là di tutte le proprie precedenti enunciazioni sull'argomento, ha posto l'omicidio Buzzi in diretto collegamento con la strage di Brescia ("Ho ucciso Buzzi perchè responsabile della strage di Brescia") ed è giunto significativamente ad ammettere che, sia pure "solo dopo la uccisione", aveva sentito dire che il Buzzi stava facendo o comunque aveva promesso rivelazioni sulla strage.

A questo punto, val la pena anche di rileggere la "riflessione" che all'episodio di Brescia era stata riservata nella rassegna sulle stragi, a firma "E.B.", contenuta in "Quex-Presenza" già citato, numero datato marzo 1981, ma - come accennato - pronto già negli ultimi mesi del 1980, anzi, per la precisione, intorno

al settembre-ottobre secondo le affermazioni dello stesso Bonazzi. Nel brano, in buona sostanza, si dice: 1) che per l'eccidio di Brescia, vi è un condannato, una persona ritenuta colpevole da una Corte di Assise, il che equivale a dire che un qualche elemento - opinabile fin che si vuole, magari superabile in un secondo giudizio - vi deve pur essere per aver consentito di ricollegare la persona stessa a quel fatto; 2) che questa persona, il condannato, è sempre stato dedito alla delazione.

Il messaggio, ciò posto, non potrebbe essere più chiaro: attenzione! quella persona, magari nell'approssimarsi del giudizio di secondo grado, che può prevedere e temere di conferma - è capace di tornare ad essere il delatore e la spia di sempre, e così - per alleggerire la propria posizione e sperabilmente addirittura sfuggire al pericolo - indursi a rivelare ciò che sa e ad indicare responsabilità altrui.

Alla stregua di tutte le argomentazioni svolte, deve riconoscersi la fondatezza della prospettazione d'accusa profilata nei confronti del Latini^{e del Ferni} quanto al contributo, di cui, come si è visto, ricorrono tutti i requisiti sia soggettivi che oggettivi, con le rispettive condotte (più puntualmente descritte nella modificazione, proposta dal requirente, del relativo capo di imputazione) arrecato alla determinazione dell'uccisione di Ermanno Buzzi.

Per tale capo-riformulato per quanto sopra - va dunque disposto l'inoltro del procedimento alla fase del giudizio. Sussistono altresì elementi più che sufficienti a comprovare sia la contestata (già implicitamente enunciata nel capo di imputazione di Novara; formalmente precisata nell'ultimo interrogatorio, presente il P.M., e comunque in forza di autonomo, legittimo potere: v., ad es., Cass. 5/8/1980) aggravante del nesso teleologico (manife-



stamente costituita dalla finalizzazione del fatto alla copertura delle responsabilità del Ferri e di altri in ordine alla strage di Brescia), sia quella della premeditazione, apparendo evidente, nella specie, quella particolare intensità di dolo - in che consiste propriamente la circostanza in parola - denotata dalla perdurata persistenza, in entrambi gli imputati, della deliberazione criminosa che non risulta offuscata dalla benchè minima alternanza di contrastanti propositi o ripensamenti, o interrotta da qualche mutato intendimento di cui sia stata fatta comunque trasmissione ai destinatari del mandato ad uccidere; tanto più che la prospettiva della necessaria ricerca ed attesa del momento e delle condizioni di eseguibilità di esso era coesistente alla specifica natura e contenuto dell'incarico stesso.

Il Ferri deve essere altresì rinviato a giudizio per rispondere del delitto di strage e dei reati a tale crimine connessi, secondo le imputazioni di cui al mandato di cattura in data 24/3/84. In ordine a tali addebiti sono stati invero raccolti molteplici, convergenti ed univoci elementi probatori che all'imputato nitidamente assegnano la connotazione di coautore presente nei luoghi e nei tempi attraverso cui si svolse e si esaurì la fase esecutiva del micidiale attentato, al fine di concorrere alla collocazione ed attivazione dell'ordigno e comunque di porre in essere attività ed interventi, implicati dalla predetta fase terminale, di coordinamento, controllo e supervisione.

Gli accennati elementi di prova che concorrono ad illustrare in termini del tutto congrui e persuasivi l'indicato ruolo del Ferri all'interno di un complesso certamente più vasto di condizioni e presupposti, che sfociarono nella strage di Brescia, sono stati compendati nella istanza avanzata in data 6/11/1985 al locale Tribunale; e, d'altra parte, su quasi tutti gli essenziali capitoli di prova in discorso, soccorrono le argomentazioni

A

(relative anche ai quadri di sfondo ed alle premesse meno prossime, ma pur indispensabili ad una comprensione non superficiale del significato e della portata di un fatto come quello in esame) contenute nelle richieste del Pubblico Ministero (v. e cfr., in particolare, pag. 23 e segg.), che qui debbono intendersi integralmente riportate.

Per comodità di sintesi e - non può nascondersi - per esigenze connesse all'urgenza di definire non solo la posizione del Ferri, ma anche quella dello Stepanoff (il che obbliga purtroppo a sacrificare non piccola parte di materiali si ritiene ricchi, per altro tutti consegnati alle carte del processo), possono in buona misura e sostanzialmente riprendersi le esposizioni della sopra accennata istanza e può così ribadirsi che, a carico del Ferri, operano fondamentalmente:

- 1) il complesso di acquisizioni che compiutamente illuminano il versante - assolutamente indispensabile alla comprensione del retroterra da cui è scaturita anche la strage di Piazza della Loggia - rappresentato dall'esistenza e dalla operatività di ciò che può davvero definirsi ed etichettarsi come "gruppo milanese", attivo ed efficiente nell'epoca in questione, portatore e realizzatore di una precisa linea terroristica, segnata da imprese propriamente stragiste (il tema è particolarmente presente e nitido nei contributi forniti specialmente da Valerio Viccei, Andrea Brogi e Alessandro Danieletti);
- 2) tutte le risultanze che dimostrano come detto gruppo milanese si stagliò, con l'evidenza dei connotati su accennati, in una complessa e dialettica fase fondamentalmente caratterizzata da tensioni e soluzioni presenti e maturate nel complessivo movimento antiistituzionale ed eversivo di destra, nella stagione 1973-1974; fase che si articolò in momenti di mobilitazione, riorganizzazione, messa a punto di programmi e strategie, individuazione di obiettivi, elaborazione di metodologie operative e comportamenta-

li, anche sul punto delle "coperture", ossia degli accorgimenti e delle cautele da adottarsi - anche a livello di alibi verosimili e verificabili da procurarsi da parte del "personale attivo" -; e che si snodò attraverso le tappe costituite da una fitta serie, certamente non tutta affiorata e conosciuta, di riunioni a carattere riorganizzativo e di pianificazione, aggregazione, confronto e orientamento, di cui si rinvencono significative ed eloquenti tracce ad esempio nelle precise indicazioni del Brogi, nelle conformi ed omogenee informazioni di Sergio Calore e Angelo Izzo, e, in certa misura, perfino di Paolo Signorelli (cfr., per quest'ultimo, il verbale in data 23/10/1984 dinanzi al G.I. di Firenze);

3) la sicura appartenenza alla formazione milanese (appartenenza comprovata dal documentato intreccio di rapporti, tra gli altri, con Giancarlo Esposti, Luciano Benardelli, Fabrizio Zani) del Ferri, che di fatti compare, unitamente ai predetti, in episodi (come quello delle Fonti del Clitunno, riferito da Brogi e avvenuto in giorni in cui sicuramente sia Ferri che Esposti si trovavano nel Centro Italia, essendovi prove della presenza del primo ad Ortona e dell'altro ad Ascoli Piceno) assolutamente compromettenti, connessi alle attività di acquisizione, rifornimento e distribuzione di materiali esplosivi, e altresì in occasioni di incontri finalizzati alla messa a punto dei programmi terroristici (v., ancora, le dichiarazioni di Brogi al G.I. di Firenze, ribadite in questa sede);

4) la fisionomia stessa dell'imputato, quale è disegnata e scolpita dai suoi precedenti penali, che, per un verso, lo hanno strettamente accostato ad una operazione dinamitarda contro la sede di un partito di sinistra (v. sentenza 13/5/1975 del Tribunale di Milano), e, per l'altro, ne hanno rilevato il pieno e organico inserimento in aggregazioni di carattere sovversivo, cui è stata fatta risalire l'impressionante sequela di attentati con

./.

bombe che nel 1974 precedettero e sicuramente prepararono la stagione delle stragi (v. sentenza 14/2/1984 della Corte di Assise di Appello di Bologna);

5) le straordinarie ed illuminanti conferme che della caratura dell'imputato provennero già nel 1974 da Rita Ambiveri.

Basti pensare che la teste ha svelato del Ferri risvolti ed aspetti come i seguenti: la freddezza e la determinazione con cui reagì per garantirsi l'impunità, minacciando duramente la ragazza, allorchè costei si potè rendere conto della strumentalizzazione cui egli l'aveva sottoposta per poter procedere alla preparazione ed organizzazione di un attentato (quello oggetto, appunto, della sentenza del Tribunale di Milano sopra citata); la costante disponibilità, l'effettivo possesso, ed il maneggio di esplosivi (e accessori) - situazioni verificate in una specifica occasione che vide riunito il Ferri a Maurizio Murelli - , materiali dei quali non cessava di rifornirsi, in una certa epoca, in particolare da Nico Azzi; l'accortezza nel preconstituirsì alibi, nel senso di preordinare versioni, confermabili da terzi, suscettibili di costituire non fragili coperture di attività terroristiche esplicate;

6) l'insieme delle risultanze da cui si evince esattamente come il Ferri - nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione dopo il fermo di P.G. subito a Brescia e prima che in qualsivoglia modo risultasse alcunchè al riguardo - nutrisse il preciso timore di poter essere attendibilmente rievocato in Brescia la mattina della strage, in luogo ed ora prossimi ad essa: timore che, solo chi a Brescia era veramente stato e per ragioni non diverse dalla realizzazione dell'attentato, poteva avere e palesare (le risultanze in parola scaturiscono dalle dichiarazioni di Rita Ambiveri, Antonio Federici e Alessandro Stepanoff);

7) l'autentica valenza probatoria che deve riconoscersi all'atto di ricognizione compiuto il 7/9/1974 da Don Gasparotti; atto nel

.1.

quale sono pienamente ravvisabili tutti i caratteri ed i requisiti di affidabilità di un sicuro riconoscimento (atteso che si è inequivocabilmente trattato di una indicazione che subito colse i tratti differenziali della persona rispetto al momento della precedente visione, nel frattempo ripropostasi a seguito di spontaneo e ravvicinatissimo riconoscimento fotografico; indicazione altresì, per così dire, neutra: in altri termini e per chiarire, il sacerdote ha segnalato non già chi potesse avere osservato nel compimento di un atto che denotava un momento partecipativo alla strage, ma unicamente e semplicemente la persona di un giovane che non poteva non averlo colpito per la incongrua presenza all'interno della propria chiesa; indicazione infine sorretta dal dato del non brevissimo contatto avuto con quel giovane e sviluppatosi anche in momenti di dialogo e, dunque, in fasi ed occasioni di ravvicinata osservazione, il tutto protrattosi per un arco di tempo pari a circa 10-15 minuti da situare tra le ore 8,20-8,30 e, all'incirca, una decina di minuti prima delle 9);

8) Gli argomenti, che appieno si inquadrano sul piano accusatorio e ben concorrono a rafforzarne lo spessore, desumibili dalla considerazione dell'improvvisa scomparsa del Ferri attuata all'indomani della perquisizione domiciliare del 26/6/1974, storicamente e processualmente seguita alla "emersione", nell'istruttoria, di Don Gasparotti; in un momento in cui, però, dell'escussione del sacerdote e dunque dell'acquisizione al processo di quanto la sua testimonianza arrecava, il Ferri nulla poteva sapere, perchè - come risulta anche dall'allegato all'istanza 19/7/1974 dell'allora suo difensore - di Don Gasparotti la stampa iniziò a parlare solo ^{dopo} il 10 di luglio; ma la fuga era evidentemente già preventivata in quanto l'imputato si era premunito di un falso documento (intestato ^{tale} a "Alessandro Belasio") utile per l'espatrio e poté subito raggiungere un rifugio sicuro in Svizzera, dove per altro già trovavasi Luciano Benardelli, pure egli in latitanza, col qua-

le - all'evidenza anche per concordare il piano, le tappe, gli approdi e i modi della fuga -il Ferri si era appositamente incontrato intorno al 10 di giugno in Milano (v.interr. 11/10/74); 9) i plurimi, in certi casi tra loro distanti e non coordinati, nè coordinabili, spontanei contributi di conoscenza (tutti incentrati e convergenti sul dato - vero e proprio comune denominatore - della effettiva presenza del Ferri in Brescia il mattino della strage e direttamente in funzione della preparazione della medesima) offerti (talora anche a costo di affrontare passaggi gravidi di rischi in termini di personali implicazioni in altri gravi fatti) da Sergio Latini, Angelo Izzo, Giuseppe Fisanotti, Alessandro Danieletti; contributi, taluni dei quali di riferimento di dirette, ripetute, articolate, motivate rivelazioni (ricche altresì in ordine al gruppo promotore e all'origine ideativa della strage, alle circostanze ed agli accadimenti del fatto ed alle accidentalità intervenute, ai programmi ed al contesto in cui la operazione era inserita, agli obiettivi ed alle finalità immediate della medesima) rese in contesti di serietà e piena confidenza (quando non di reciprocità quanto a conoscenza od a intuizioni di vicende in qualche modo del pari delittuose e compromettenti) e tali che solo il diretto interessato poteva essere in grado di trasmettere (senza che si veda perchè mai ciò avrebbe dovuto fare con accenti, contenuti e versioni difformi e devianti rispetto ad una sostanziale verità; anche per i dettagli forniti circa le vicende e le difficoltà processuali che, nonostante tutto, nonostante in particolare fosse stato davvero visto a Brescia da un teste, avevano però alla fine consentito al Ferri di essere pienamente scagionato nella precedente istruttoria); tal'altri (contributi) consistiti nell'attendibile rievocazione di momenti di verità attraversati da persona vicinissima al Ferri e cupamente tormentata (al limite della disperazione) dal saperlo - essa personalmente e, pare, per ragioni non diverse dall'essergli sta-

ta accanto proprio in quei momenti - non semplicemente e genericamente coinvolto nella strage di Brescia, bensì fisicamente presente nella città nei prodromi dell'eccidio ed ai fini di esso (contributi inoltre - si badi - per nessuno dei quali pare lecitamente prospettabile un sospetto di subordinazione ad interessi sostanziali o strumentali che possano averli esclusivamente ispirati ed informati);

10) le inquietantissime e pregnanti emergenze riguardanti il così detto "alibi" di Ferri, svelatosi - pur nella sua parziale, effettiva realtà storica - talmente esagerato da doversi interpretare esclusivamente alla stregua di una accorta copertura di attività svolte "altrove", da tenere accuratamente celate (quanto scaturito dalle complessive testimonianze al riguardo propone univocamente un Ferri impegnatissimo - a partire da un orario da circoscrivere intorso alle ore 10, poco più poco meno - nel farsi vedere dal maggior numero di persone possibile, per imprimersi nella memoria delle stesse, senza per altro che - si noti - egli avesse alcunchè di minimamente serio da fare in Università quel mattino: non sarà un caso che la sua stessa amica, e allora compagna di fede politica, Manuela Zumbini, nella deposizione 18/10/1974, dimostri palesemente di non aver potuto intendere le ragioni per le quali Ferri si fosse recato in Università, in quella circostanza; e non sarà neppure un caso che il Ferri medesimo - la cui frequentazione dell'Università si è rivelata estremamente saltuaria e legata pressochè esclusivamente alla effettuazione di esami - non sia stato assolutamente persuasivo tutte le volte che si è provato a prospettare una qualche spiegazione della sua comparsa in Università quel giorno. Il che sta a significare come le ragioni e i motivi veri non potessero avere riguardo a impegni universitari di un qualsiasi genere, ma risiedessero ben altrove; proprio la accurata ricerca di un passaggio di cortesia a bordo dell'auto di un qualche amico, a costo di gravare costui

di perdite di tempo, e perciò il mancato ricorso ai pur comodissimi mezzi pubblici, doveva invece comportare la precisa e non sforzata dimostrazione o quanto meno l'indicazione lineare e coerente di un qualche "affare" da sbrigare in Università quella mattina e obbligatoriamente a partire dagli orari pretesi, oltretutto di gran lunga inusuali per lui, che dormiva di solito fino a tardi, come ampiamente comprovato in atti);

11) in particolare - per non abbandonare ancora l'argomento che precede - la singolare indicazione, fornita dall'imputato nella prima occasione che gli si presentò di dedurre l'"alibi" anche se in termini del tutto generici, all'atto del suo interrogatorio del 3/6/1974; indicazione secondo cui il prof. Paolini lo "avrebbe incontrato" "verso le 10". L'indicazione è tale da pretendere alcuni non irrilevanti commenti.

Anzitutto, una vera "perla" è l'accentuazione di un comportamento "attivo" del Paolini, in quanto sarebbe stato il professore a riconoscere l'antico allievo ed a prendere l'iniziativa di fermarlo per poi discorrere con lui: un vero e proprio rivolgimento della realtà dei fatti, senz'altro mirato a recuperare una dimensione di piena credibilità e in particolare di indifferente passività, in modo da eliminare i presupposti per una lettura indiziante dell'episodio quale invece la realtà dei fatti impone. Perché sia ben chiaro che non fu il Paolini a farsi avanti e a prendere l'iniziativa ma per converso fu il Ferri che, non potendosi permettere il lusso di non consolidare le premesse per l'unica testimonianza veramente insospettabile, si attivò, non appena scorse il distratto e indaffarato docente a porsi sulla sua strada, a richiamare l'attenzione dell'altro su di sé, a fermarlo, a qualificarsi come suo ex allievo, a chiedere se quello ne avesse conservato qualche ricordo.

In secondo luogo, l'ora dell'approccio del Ferri nei confronti del prof. Paolini - indicata dall'imputato, si ripete, nelle 10 -

non corrisponde a quella reale dell'episodio, che, secondo in particolare le costanti precisazioni di Manuela Zumbini e la complessiva ricostruzione della successione degli eventi, quale è ricavabile da una disamina anche comparata dell'intero testimoniale, seguì invece attorno alle ore 11.

E' bene chiarire che in quell'interrogatorio Ferri venne richiesto dell'alibi in termini del tutto generici (e non poteva essere diversamente attese le premesse di Polizia Giudiziaria), senza alcuno specifico riferimento (in quel momento impossibile, dato che Don Gasparotti ancora non "esisteva") alle prime ore della mattinata, ma con implicito e ovvio riferimento invece all'orario (10,12) dell'esplosione dell'ordigno (istintivo parametro cioè per chiunque, in assenza di altre cognizioni, infatti in quel momento inesistenti, si ponesse il quesito della possibile accostabilità di chicchessia al fatto dell'attentato).

Ciò chiarito, ben si spiega come all'orario delle 10 si sia riferito il Ferri - senza attardarsi, in quanto non richiesto, a delucidare momenti precedenti ("testi falsi" come lo Stepanoff si spendono solo quando è assolutamente indispensabile) - e a quell'ora abbia anticipato (evidentemente contando sui naturali margini di elasticità della capacità di ricordare, da parte di chi sia chiamato a rendere testimonianza) il dedotto incontro con l'ex insegnante, ripetesi, l'unico teste davvero qualificato e indifferente di cui poteva disporre.

La esposizione che precede necessariamente è venuta ad introdurre il tema del ruolo e delle responsabilità di Alessandro Stepanoff, per illustrare i quali sono già stati esposti - in sede di rigetto della istanza di scarcerazione - gli elementi accusatori ritenuti probanti, elementi che qui di seguito si ripropongono.

Occorre ripartire dal dato davvero iniziale, e cioè che - per tut-

[Handwritten signature]

te le prove sussistenti e sommariamente esposte - tra le 8,30 circa e le 9 circa del 28 maggio 1974, Ferri era a Brescia, per lo svolgimento di compiti strettamente inerenti alla realizzazione dell'attentato di Piazza Loggia.

Stepanoff, che ha sostenuto e sostiene che intorno alle 8,30 lo prelevò dalla sua abitazione di Milano per insieme protarsi alla sede della Università Cattolica di quella città, ha sempre coperto la gravissima circostanza.

I due vennero sì visti insieme alla Cattolica, ma solo a partire grosso modo dall'inizio della seconda parte della mattinata, non prima cioè delle ore 10 circa, come si è detto.

Il Ferri, davanti a coloro (in particolare Danieleletti) con i quali se ne assunse credibilmente la paternità, ebbe a qualificare la strage di Brescia come una sorta di "gioiello", di "capolavoro", un'operazione perfetta anche perchè preceduta ed accompagnata dalla procurata acquisizione delle premesse per l'eventuale dimostrazione di un alibi (e ciò in adesione a modelli e canoni comportamentali dallo stesso già sperimentati, teorizzati e praticati nell'area estremistica di appartenenza).

Ferri, come già risulta, nulla di preciso - in buona sostanza - aveva da fare proprio quel mattino e proprio a partire dagli orari pretesi in Università, che non frequentava; nè in alcun modo è mai riuscito a dimostrarlo (per contro risultando che sempre dormiva fino a tardi ed alla Cattolica si recava solo per esami). Come si è visto, fece di tutto, invece, quando vi giunse, per presentificarsi, farsi vedere, notare, ricordare, arrivando a farsi riconoscere da un vecchio professore.

E' all'altezza di questi contenuti o parametri che va rintracciata la valenza autentica della posizione dello Stepanoff e dell'apporto suo a quella del Ferri. Tutto concorre a far ritenere che tale apporto trascenda la misura di un sostanziale, per quanto grave e recidivato favoreggiamento; e si iscriva, per contro,

..1.

nella precisa dimensione concorsuale delineata a carico dell'imputato con il provvedimento di cattura emesso nei suoi confronti l'8/12/1985, e con le integrazioni che di seguito si diranno.

Intanto è da notare come Stepanoff non si sia limitato ad asseverare la presenza di Ferri, ad un certo momento, in Cattolica: di così poco non v'era bisogno; bastava il resto (la ostentazione di sé, da parte del Ferri). V'era bisogno di assai di più, e cioè di coprire l'arco di tempo precedente.

Quel giorno Stepanoff sostenne l'unico esame della sua carriera universitaria; esame al quale certamente si era iscritto, ma che - dovendogli semplicemente servire per il rinvio del servizio militare - ben poteva dare in altro appello (quello era il primo della sessione) o in altra sessione. Vi sono buoni indizi (prestito di un sunto; asserita assistenza per un affrettato ed ultimo ripasso) per intravedere addirittura una spinta di Ferri alla presentazione di Stepanoff all'esame (in questo senso potrebbe dirsi che veramente "mandò uno ... all'Università"; o taluno così poté capire secondo quanto apprese Angelo Izzo da Gianni Guido). Certo è, quanto meno, che venne in tal modo colta una provvida occasione: perchè altrimenti sarebbe stata assai ardua la giustificazione dell'andata all'ateneo anche di Stepanoff, che meno ancora di Ferri lo praticava e all'epoca lavorava.

E' appena il caso, a quest'ultimo riguardo, di osservare che per nulla pacifica è l'assenza di Stepanoff dal luogo di lavoro nella primissima parte della mattinata ed oltre. Un'attenta rimediatazione delle risultanze, in particolare delle spiegazioni e degli scrupoli del teste Ezio Carminati, datore di lavoro dello Stepanoff (v. deposiz. 7/5/1984), nonchè degli esiti effettivi del confronto Carminati-Stepanoff in data 3/12/1974, può far propendere (tenuto conto del fatto che il 27 maggio non vi fu sciopero all'Ortomercato di Milano, e che l'agitazione veniva ripresa di giorno in giorno all'improvviso e agli inizi dell'orario di lavoro

Fr

.1.

ro) per la necessità che Stepanoff avesse dovuto, all'inizio appunto dell'orario, recarsi sul posto di lavoro ed attendervi le determinazioni degli scioperanti. Ciò che di per sé renderebbe improbabile l'opportunità per lui di potersi trovare in tempo sotto casa del Ferri a prelevarlo nell'orario sostenuto.

Ancora sull'esame di Stepanoff ("Morale I°"), va detto che egli sì lo sostenne: ma nel pomeriggio. Ma Ferri non lo accompagnò, nè più minimamente si curò dell'amico al suo primo (e rimasto unico) impegno universitario, quando sarebbe stato naturale stargli vicino e sostenerlo fino alla prova di esame, tanto più che Ferri in breve aveva esaurito le sue (evanescenti e in pratica, come si è visto, inesistenti) incombenze.

Anche da ciò traspare che l'interesse davvero perseguito - attraverso la compresenza dei due in Cattolica la mattina (ma entrambi hanno voluto "prolungarsi" insieme fino all'ultima parte della mattinata, avendo sempre concordemente sostenuto di essere poi passati dal Palazzo di Giustizia, dove Ferri doveva perorare la richiesta di essere autorizzato all'espatrio dal giudice che istruiva il procedimento per i fatti del 12 aprile 1973, nel quale era imputato) - era un interesse, e un interesse essenziale, del Ferri.

Ma vi è di più: Ferri non aveva assolutamente motivo alcuno per disturbare l'amico studente-lavoratore, preso appunto tra l'impegno di lavoro, l'incertezza sullo sciopero (del che dà prova lo stesso Ferri, sia pure per bocca di Antonio Federici: v. deposiz. di questi in data 10/12/1974), la preparazione al primo e, ai fini del rinvio del servizio di leva, importante esame; e sobbarcarlo ad un sacrificio aggiuntivo nel traffico mattutino milanese. Ferri - come risulta dagli accertamenti di Polizia in data 30/5/1984 e dalle dichiarazioni stesse di suo padre - aveva a disposizione comodissimi mezzi pubblici capaci di condurlo alla Cattolica esattamente nello stesso tempo indicato da Stepanoff, senza

F

gravare su costui.

La situazione insomma si prospetta nei termini seguenti: i due compaiono (sono visti; si fanno vedere) all'università insieme in quel dato momento; essi, però, assumono di essere insieme già a partire da un momento precedente, per un lasso riempito con i tempi di un tragitto da Via Sismondi fino alla Cattolica e, prima ancora, con i tempi - anche se minimi, ma apprezzabili - pur sempre indefettibili nella realizzazione di un appuntamento (tanto più se mattiniero e con un ... dormiglione); tutto sommato tempi di fatto corrispondenti, ed altresì discorsivamente sovrapponibili (ovviamente considerate anche le naturali e scontate incertezze ed approssimazioni dei testimoni), proprio a quelli necessari per un trasferimento - voluto ed eseguito il più rapidamente possibile - a Milano da Brescia, dove in realtà Ferri, secondo le risultanze, in quel tratto della prima parte della mattinata si era trovato.

Tutta la "prestazione" di Stepanoff - se ha rilievo, e rilievo sicurissimamente ha - la sua "prestazione", prima nei fatti e poi negli atti del processo, si connota ormai chiaramente non tanto per la finalizzazione a "staccare" Ferri da Brescia, quanto piuttosto per la sua preordinazione (come tale cosciente e concordata) a simile scopo.

Molto si è già detto (e a volte ripetuto) in particolare sulla assoluta eccezionalità dell'andata di Ferri all'università; sull'inesistenza di plausibili ragioni per farlo; sulla straordinarietà dell'occasione - se soltanto di questo si trattò - dell'esame universitario di Stepanoff; sulla pratica inutilità, ed anzi impiccante ridondanza, di un rilevamento da parte di quest'ultimo del Ferri con partenza da casa sua.

Al di fuori di una dimensione di preordinazione e di consapevole adesione (per le cose finora dette cospicuamente emergenti), non si spiegherebbe in alcun modo la ragione per cui Stepanoff, esat-



tamente come il Ferri, di tutto fece alla Cattolica per imprimer-
si nell'attenzione e nella memoria di qualcuno, di persone estra-
nee agli ambienti politici di appartenenza e perciò insospettabi-
li, diversamente da pressochè tutte le altre (conosciute) incon-
trate o ricercate nel frangente. E' evidente che vi era l'alta u-
tilità di "rafforzare" al massimo il dato della comune presenza
all'università, per fortificare indirettamente quello - sosteni-
bile esclusivamente per bocca dei due interessati - della compre-
senza in Milano di Ferri e Stepanoff, a partire dalle 8,30 del
mattino, appositamente datisi appuntamento, incontratisi sotto
la abitazione del primo e di lì partiti appunto per recarsi alla
Cattolica.

E' certo infatti che Stepanoff (Ferri fece specularmente lo stes-
so con un'altra ragazza - Daniela Rapetti - che però aveva casual-
mente incontrato la settimana precedente, in occasione di un co-
mune esame), dopo averla, sia pure con la scusa dell'esame, let-
teralmente abordata, si appartò con una studentessa mai vista
prima (mentendo smaccatamente poi sul punto: v. deposiz. 18/10/74),
si fece conoscere, ne ebbe il numero di telefono, la chiamò, ci
uscì un paio di volte, se la "coltivò" per una decina di giorni
assai tiepidamente (tanto da risultare, lui, un tantino scialbo),
e troncò il tutto quando non serviva più: avendo ormai ottenuto
il risultato di lasciare un sufficiente ricordo di sè, del luogo
e del giorno dell'incontro (v. deposiz. di Francesca Zanicchio in
data 6/12/1984).

Il vero è che vi è tutto un parallelismo anche per cadenze proces-
suali tra Ferri e Stepanoff; un parallelismo a dir poco impressio-
nante nell'unica ottica logicamente corretta dell'accordo preven-
tivo tra i due, tradottosi nell'anticipata promessa di "alibi"
al primo, ove potesse occorrere, da parte del secondo, e quindi
puntualmente e sistematicamente realizzatosi come tutto il proces-
so documenta.

R
..

Semplificando, non può invero essere un caso che, come Ferri non evocò Stepanoff allorchè - in presenza di una vaga congettura - venne richiesto di un "alibi" generico per la mattina del 28 maggio (interr. 3/6/1974: bastavano l'università ed il prof. Paolini; si è già detto che l'impiego di un "teste falso" è sempre e comunque pericoloso e deve essere assolutamente indispensabile); così Stepanoff - una volta indicato da Ferri quando ne insorse la necessità, determinata dal riconoscimento fotografico e dalle circostanze della sua presenza a Brescia in ora e luogo prossimi alla Strage attestate dal riconoscente, Don Gasparotti (si veda in atti quanto emerge circa la stizza e la persecuzione di Ferri verso Alessandro D'Intino che, dopo Pian di Rascino, aveva fatto il suo nome, così mediatamente provocando la divulgazione della sua immagine) - non citò (v. deposiz. 22/7/74) la "sua" ragazza dell'Università, la Zanocchio, limitandosi a confermare l'"alibi" dell'altro per la prima parte della mattinata, determinandosi invece a nominarla (e premurandosi addirittura di fornirne il numero di telefono) nella fase in cui (v. deposiz. 18/10/1974) sentì su di sé i preoccupanti sospetti degli inquirenti che già, in capo a lui, avevano prodotto una perquisizione domiciliare. Allo stesso modo doveva funzionare, e si spiega, la parimenti rivelatrice, parallela progressiva anticipazione (fino alle soglie delle 7,30!) - per Stepanoff, in verità, è stata come una "rincorsa" delle dichiarazioni al riguardo del Ferri - del momento iniziale dell'incontro tra loro in Milano per insieme andare all'Università.

Ma, finalmente, a ben vedere sono stati gli stessi interessati a rivelare, loro malgrado naturalmente ma in certo senso in maniera forse più trasparente che non tutte le esposte argomentazioni, la realtà ed i contorni della loro delittuosa intesa, che - con i ruoli per ciascuno risultanti - li colloca in posizione di correttezza rispetto al crimine di Brescia.

Non può invero assolutamente sfuggire come Ferri e Stepanoff (ma può anche scriversi Stepanoff e Ferri) abbiano sempre riportato il momento del loro contatto e del loro accordo (s'intende: nel comune assunto di ritrovarsi a casa del Ferri e da lì, in quella ora della mattina, recarsi all'università con l'automobile - a parte le incertezze poi dimostrate o meglio le discrepanze palesate in ordine al colore di tale vettura - di Stepanoff) ad un tempo precedente quei pretesi orari e luoghi e comportamenti, e per la precisione al giorno precedente.

Ebbene, non è chi non veda che proprio siffatta collocazione, alla stregua delle ormai poste premesse, costituisca sia il Ferri che lo Stepanoff in patente, indeclinabile "mala fede".

L'incontro, il ricongiungimento in Milano dei due non potè avvenire secondo quelle modalità, quegli orari e quei luoghi - per Ferri tendenzialmente scriminanti e liberatori. Seguì, all'evidenza diversamente: ed anche ciò, necessariamente, per effetto ed in esecuzione delle precedenti intese.

L'aver introdotto, ribadito, mai abbandonato - si ripete: concordemente - la versione di un contatto precedente, con accordi su circostanze (appuntamento sotto l'abitazione a quell'ora della mattina e successivo viaggio alla volta della Cattolica) univocamente contraddette ed elise dalle contrarie, concordanti e stringenti risultanze (si noti ancora che, in quella fase, rimasta avvolta nella nebbia più totale, i due sono inesorabilmente soli, emergono dalla nebbia solo quando compaiono insieme all'università e lasciano dunque intravedere alle loro spalle, a questo punto, qualsiasi cosa), in uno con la realtà accertata per la seconda parte della mattinata (ostentata esibizione di tutti e due, congiuntamente e disgiuntamente, all'università), si rivela dunque come la spia più sicura di un discorso (intesa, accordo, incontro di consensi, volontà, scopi, intenti e finalità) cominciato prima della strage di Brescia (quando l'attentato era ormai

progettato, imminente ed a punto) ed esattamente in funzione di essa.

E' in conseguenza di simili realtà - non solo fatte di prestazioni processuali, e cioè di compiacenti dichiarazioni rese in pro del Ferri, di comportamenti tenuti nei frangenti storici che precedettero quelle dichiarazioni, - comportamenti appositamente tenuti dopo la partecipazione del Ferri al gravissimo crimine di Brescia ed al fine di occultarne i possibili riflessi in termini di non verificabili continuità di presenze in Milano - che si appalesa necessario l'accoglimento della puntuale proposta del P.M. circa la doverosa integrazione della imputazione da ascriversi allo Stepanoff e relativa alla esplicitazione anche di codesti estremi (oggetto di non implicita ed effettiva contestazione in sede di interrogatorio), attraverso i quali si è di fatto dispiegata la condotta compartecipativa dello stesso, che lo iscrive con il Ferri nell'orbita della responsabilità per strage - sia pure sotto lo specifico profilo concorsuale a suo carico delineato.

Le argomentazioni che precedono vanno brevemente integrate con alcune non marginali considerazioni.

Intanto, non può non balzare agli occhi il dato di assoluta eccezionalità, e per ciò solo non meramente inquietante, quanto, nel contesto illustrato, immediatamente produttivo a sostegno dell'accusa, rappresentato dal fatto che quella - pretesa nel comune assunto difensivo dei due imputati - fu l'unica occasione in cui Ferri avrebbe fatto ricorso - ripetesi: senza alcuna necessità o motivo davvero cogente - agli amici per essere trasportato fino alla Cattolica (si noti, per inciso, che si ^{sarebbe} trattato pur sempre e semplicemente di andare in un ateneo della propria città e non già di approfittare di occasioni - per avere da qualcuno passaggi - per raggiungere atenei più lontani). E' lo stesso Stepanoff (v. verb. 31/5/1984) che in definitiva esclude altre situazioni

B
..

analoghe, avendo egli affermato di non ricordare che altre volte l'amico Ferri gli avesse richiesto favori del genere (come, d'altra parte, è confermato dalla omogenea versione al riguardo assunta da Antonio Federici), con ciò lasciando affatto isolato Ferri nel ricordo - a questo punto ormai trasparentemente pretestuoso ed inane - di altri non meglio circostanziati accompagnamenti. Nè può, in secondo luogo, in alcun modo dubitarsi della stretta aderenza di Stepanoff al Ferri, non esclusivamente sul piano dell'amicizia personale, ma anche, e specificamente, in relazione a un comune radicamento ideologico - politico. Al riguardo, deve muoversi dalle stesse ~~inquivocabili~~ ^{esplicite} indicazioni delle Stepanoff (cfr. in particolare, deposiz. 31/5/84); là dove ha ben chiarito la non equivoca appartenenza del Ferri a zone di attivistico estremismo radicale (plasticamente confermata dai precisi riferimenti di Giorgio Muggiani e Gabriele Mezzini, circa l'esibito schieramento del Ferri all'interno della compagine "rognoniana" della "Fenice"). Non ha però - e comprensibilmente - altresì chiarito lo Stepanoff che egli pure aveva finito per dislocarsi sulle medesime posizioni, anche se, verosimilmente, con note di minore impegno. Se non ch'è tale sua collocazione è sicuramente emersa a seguito delle non meno precise e persuasive indicazioni provenute dai citati Muggiani e Mezzini. Si fa qui riferimento, in particolare, a quanto attestato da quest'ultimo in ordine al netto risalente distacco (che, per tutte le circostanze addotte, sicuramente si produsse ben prima della strage di Brescia; si consideri, tra l'altro, che il Ferri riconduce al 1972 il momento della sua conoscenza con lo Stepanoff; v. interr. 11/10/1974) dello Stepanoff medesimo dall'ambiente moderato, di cui precedentemente aveva fatto parte, per accostarsi all'area dell'attivismo radicale. Accostamento che venne evidenziato nella maniera più netta dall'episodio (che dell'avvenuto nuovo schieramento diede, per così dire, una conferma postuma) verificatosi nell'agosto '74 in Liguria, allor-

./.

chè, nel corso di una animata discussione che verteva proprio sulla persona di Stepanoff, fu non a caso il Ferri ad assumerne la grintosa difesa, che fece leva appunto sul dato della adesione all'area dello stesso Ferri da parte dello Stepanoff e della "giusta scelta" che, in tal modo, costui aveva compiuto (cfr. deposiz. Mezzini 21/2/1985).

Per concludere sulla posizione Stepanoff, va detto - a solare riprova che costui stava appositamente a presidiare una postazione strategicamente vitale per la difesa di Ferri, ossia per assicurarne il più completo "sganciamento" da ogni riconducibilità a presenze in Brescia in concomitanza con la realizzazione della strage - che, una volta datasi nel processo la piena dimostrazione della totale subalternità del contributo dello Stepanoff (negli svelati contorni di un accordo preventivo intercorso col principale imputato sia per confermarne processualmente gli assunti, sia per, ancor prima, sorreggerli con adesivi interventi nei comportamenti di copertura), si è verificato il disperato tentativo di sostituire allo Stepanoff altra fonte in funzione liberatoria per il Ferri.

Nel corso del suo esame testimoniale del 31/1/1986, Antonio Federici ha tenuto infatti a riferire quanto, a suo dire, appreso pochi giorni prima dalla madre del Ferri, e cioè che vi sarebbe sempre stata la portinaia dell'edificio abitato dalla famiglia Ferri a poter comprovare che la mattina del 28 maggio 1974, in ora corrispondente a quella costantemente e concordemente enunciata da Stepanoff e Ferri, quest'ultimo era uscito di casa per salire sulla vettura di un conoscente che lo attendeva in strada (tutto ciò in conformità col modello della classica versione Stepanoff sul punto).

Senza dire che, in quasi dodici anni ormai, nessun accenno da chicchessia era stato mai fatto ad una consimile evenienza (nemmeno dal padre del Ferri - v. verbale 24/5/1984 - che pure si è soffer-

mato, con espresso riferimento a quella mattina, su particolari e dettagli - citofono, ascensore, portone di ingresso dell'edificio, fermate dei mezzi pubblici, propri abituali orari di uscita da casa, ricordi del figlio in procinto di recarsi all'Università - senza però minimamente sfiorare la circostanza - che, se vera, era intrinseca al discorso - di una portinaia in grado di utilmente interloquire sui temi in questione), il vero è che la sig.ra Licia del Maestro (e cioè la portinaia di casa Ferri all'epoca di cui trattasi) - pur messa di fronte all'estrema serietà del ruolo da altri assegnatole di testimone in possesso di notizie virtualmente decisive per la sorte di un accusato di strage - ha serenamente e compostamente escluso di potersi in una qualsiasi misura rendere portatrice di siffatte notizie (al riguardo, si rinvia integralmente al verbale in data 10/2/1986).

E' appena il caso a questo punto di esplicitare che, per tutto quanto precede, devono ritenersi sussistenti le condizioni per il rinvio a giudizio dello Stepanoff affinché risponda dell'ipotizzata forma di concorso nel delitto di strage (e reati connessi), con la automatica conseguenza che, dal precedente minore addebito ex art. 372 C.P. (v. mandato di cattura in data 3/12/1985), lo stesso ha da essere prosciolto, ricorrendo manifestamente, nella specie, la particolare causa di non punibilità prevista dall'art. 384 C.P.

Nella prospettiva di sintesi che si è adottata, le su accennate argomentazioni sarebbero, di per sè, sufficienti a compendiarle, per linee essenziali, la materia processuale più direttamente produttiva di elementi a carico del Ferri e dello Stepanoff in ordine alle imputazioni attinenti alla Strage di Brescia. E' opportuno tuttavia tentare di proporre ulteriori spunti, pure offerti dall'indagine, tutti egualmente concorrenti nel senso della convalida dei principali esiti di prova raggiunti e sopra ri-

BR

feriti .

Come si vedrà, trattasi di acquisizioni che essenzialmente vengono a costituire conferme della piena implicazione del Ferri nella strage; anche se i precisi riflessi di talune di esse si riverberano sulle Stepanoff - in ragione della già risultante stretta interdipendenza delle due posizioni processuali - così da rafforzare, al contempo, l'ipotesi accusatoria formulata nei suoi confronti.

Riprendendo dunque, in primo luogo, il tema del cosiddetto "alibi" di Ferri, va segnalato il complessivo quadro di inquietanti, onnipresenti, difficoltà, incertezze; smagliature, cadute prodottesi nell'esposizione e nella dimostrazione di tale "alibi" - globalmente considerato - eloquentemente sintomatiche dell'enorme sforzo compiuto e, per-ciò, ~~per~~ dell'eccezionale rilevanza della cosa (si pensi, solo, alla clamorosa "spia" accesa nel corso della presente indagine, allorchè uno dei tanti - troppi - testi di alibi, evidentemente dimentico del copione già recitato nella precedente istruttoria, è incappato in una macroscopica confusione di ruoli, attribuendosi caparbiamente quello di un altro: si allude alla "sovrapposizione" Rapetti-Zumbini verificatasi in relazione all'episodio dell'incontro tra il Ferri e il prof. Paolini). Merita poi di essere menzionata un capitolo che, in definitiva, fornisce un'apprezzabile riprova dell'aspetto - che già per altri, ben determinati versi il processo ha colto - dell'assoluta straordinarietà della comparsa e della prolungata ostentazione del Ferri alla Cattolica nelle ore e nel giorno in questione.

E infatti, è emerso come la singolarità e la stranezza dell'inusitata presenza del Ferri in università - collocata, si badi, intorno alle 10,30 (che, ad es., è proprio l'orario che lo stesso Ferri, nell'interrogatorio 20/9/74, indica con riguardo all'incontro con Daniela Rapetti) e apparsa nei termini di una plateale esibizione - in certa misura fossero state rilevate nell'"ambiente"

./.

già all'epoca. Tutto ciò si ricava da un preciso e dettagliato resoconto fornito dal menzionato Giorgio Muggiani; reso-conto che deve ritenersi esatto nei suoi contenuti (anche per l'indicazione di taluni minuti dettagli di contorno), al di là della mancata conferma da parte di coloro, Aldo Noè ed Enrico Chiesura, che il Muggiani - anche in sede di confronto - ha indicato come le fonti che, essendo state dirette testimoni di quella plateale esibizione, lo informarono al riguardo alcuni giorni dopo, nel corso di una delle consuete visite a casa sua (Muggiani era il maggior esponente del Comitato Tricolore, formazione di destra moderata; Chiesura e Noè, studenti universitari della Cattolica, militavano in tale formazione). Nessuno dei due, peraltro, si è sentito di escludere in modo assoluto la veridicità dei riferimenti del Muggiani (che oltre tutto trovano una loro eco nella deposizione di Gabriele Mezzini in data 21/2/1985, già cit.), limitandosi in sostanza ad affermare di non possedere ormai più ricordi in merito.

Sia notato, di passata, che il Muggiani è il teste che ha indicato ulteriori e non irrilevanti circostanze (ad es., Ferri possessore di armi, detonatori ed esplosivi; Ferri grintoso difensore di Stepanoff), intorno alle quali sono state raccolte apprezzabilissime conferme addirittura attraverso parziali, ma sintomatiche ammissioni dello stesso Ferri, oltre che mediante altri apporti. Ora, più in generale - sul tema in esame - mette conto di sottolineare come quella della predisposizione o comunque della ricerca di un alibi (ossia di una copertura) - esigenza certo comune ad ogni tipo di delinquenza - fosse assurta, per il particolare mondo dell'estremismo eversivo di destra, al rango di vero e proprio canone comportamentale, espressamente e categoricamente enunciato nelle autorevoli sedi e occasioni rifondative e riorganizzative succedutesi, con crescente fermento, proprio nei primi mesi del 1974 (v. in proposito, gli ampi sguardi aperti da Andrea Bro-

gi e, in particolare, i passi - pag. 402, Fald. "D/2", Alleg. II° - riguardanti la riunione di Villacollemandina, nella quale da parte di Peppino Pugliese venne appunto fissato il canone di "... farsi vedere nei momenti giusti e nei posti affollati tenersi sempre pronti una specie di alibi o comunque una via d'uscita"); canone che, in anni successivi, riceverà addirittura una sorta di precisa "codificazione" con i cosiddetti "Fogli d'ordine" di Ordine Nuovo (v. copia in atti).

Del resto, numerosi sono i casi di "alibi", più o meno analoghi, che il processo ha rintracciato e che confermano, in concreto, il dato del canone comportamentale. Basti far richiamo ai seguenti: 1) in occasione di un attentato compiuto nella notte di Capodanno '71-'72 contro il Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno, l'autore del fatto, Gianni Nardi (persona conosciuta anche dal Ferri - v. interr. 11/10/1974 - ed appartenente alla medesima area politica), subito dopo aver collocato ed attivato l'ordigno, si precipitò in un locale pubblico ed affollato (una discoteca, ove era appunto in corso un veglione di fine anno), e lì, ad arte, fece in modo di scatenare addirittura una rissa, così da segnalare, in maniera clamorosa, la propria presenza "altrove" nel momento in cui l'attentato si consumava (v., su tutto ciò, le dichiarazioni di Valerio Viccei al G.I. di Bologna in data 5/6/85); 2) in occasione dell'omicidio Occorsio (v. sentenza 16/3/1978 della Corte di Assise di Firenze - già cit. - pag. 67 e segg.), il complice di Concutelli, Gianfranco Ferro, su preordinazione e suggerimento di quello, comparve - all'ora del delitto ed accompagnato da altro personaggio (anche qui si andò in coppia ...) - in un negozio di elettrodomestici, ove acquistò una radiolina e avviò discorsi chiaramente pretestuosi prima con il negoziante stesso e poi con altre persone (per l'esattezza, due dipendenti della Azienda dei trasporti pubblici di Roma) presenti in loco. Cambiando, a questo punto, argomento, altro aspetto che val la

.1.

pena di prendere in esame è quella sorta di costante rilevabile negli assunti difensivi del Ferri, e cioè l'essersi questi sempre mantenuto oltremodo vigile nell'eludere - in riferimento al tempo precedente il maggio 1974 - ogni occasione di possibile accostamento, anche banale ed innocente alla città di Brescia; all'evidenza per precludere la formazione di qualsiasi, sia pur remoto, presupposto atto a verificare suoi contatti con la città e sue conoscenze della stessa.

In proposito, solo in un caso, messo di fronte a precise e contrarie risultanze, egli ha finito per adeguarvisi. Ciò è accaduto in riferimento ad una gita in Trentino compiuta nella estate del 1973, con Mario Di Giovanni, Fabrizio Zani, Umberto Vivirito, Antonio Federici e il fratello di questi, nel corso della quale la comitiva fece tappa a Brescia per poter salutare, da sotto il carcere della città, l'amico Alessandro D'Intino che vi era ristretto per l'attentato alla Federazione Provinciale del P.S.I., avvenuto nella notte tra il 3 e il 4/2/1973 (v. deposiz. Federici 9/5/84).

In altri casi invece quell'atteggiamento difensivo non è venuto meno. Per esempio, il Ferri è rimasto fermo nel diniego di una precisa circostanza, per contro convicentemente addotta ancora una volta da Rita Ambiveri (v. deposiz. 14/5/1975 e 13/6/1984), relativa alla conoscenza, in libertà, di Kim Borromeo, milanese trapiantato a Brescia ben prima della strage (e qui attivo sul piano terroristico: si pensi solo al citato attentato alla sede del P.S.I. ed al successivo episodio del 9/3/1974).

Sempre in tema, vi sarebbe da aggiungere che la teste Barbara Botti (v. deposiz. 18/6/1985) ha riferito della visita che in una domenica della primavera '73, due giovani milanesi, giunti a Gardone Riviera a bordo di una vettura Rover berlina (dello stesso tipo e caratteristiche di quella che, nel processo, più volte compare in possesso di Giancarlo Esposti), fecero a Marco De

Amici. In uno di costoro, per le indicazioni sia pur sfumate e non certo perentorie della teste, non parrebbe arbitrario riconoscere proprio il Ferri, che però ha decisamente negato la circostanza ; anche se risulta che egli ben conosceva il De Amici e che questi, in una sua agenda sequestrata nel 1976 ma risalente certamente ad epoca anteriore (v. pag. 3675, Vol. XXVII° Generica G.I., proc. pen. n. 319/74-A), aveva annotato il numero di telefono di esso Ferri.

Occorre per un momento tornare a quanto esposto precedentemente sub 6), in ordine a quelle straordinariamente rivelatrici e sintomatiche preoccupazioni palesate da Ferri all'indomani della sua scarcerazione del 4/6/1974.

Al riguardo, vanno particolarmente messi in luce i seguenti profili:

- a) anzitutto le fonti che hanno rivelato dette preoccupazioni sono pienamente attendibili, trattandosi di persone vicinissime a Ferri in quell'epoca (Antonio Federici, Alessandro Stepanoff e Rita Ambiveri), due delle quali, in particolare, certamente non sospettabili di malanimo e di pregiudiziali contrarietà nei confronti del Ferri;
- b) tutti costoro collocano temporalmente la manifestazione da parte del Ferri di quelle preoccupazioni, con assoluta precisione ed univocità, nel periodo compreso tra il rientro a Milano del Ferri dopo la citata scarcerazione e prima della sua successiva scomparsa (26/6/1974), in un periodo quindi in cui Don Gasparotti non era ancora pubblicamente "affiorato" (in altri termini, "non esisteva") e solo il diretto interessato (cioè Ferri stesso) poteva temerne la "emersione";
- c) in sostanza, tutte e tre le fonti in parola riferiscono la medesima circostanza, ossia che Ferri nutriva timori di poter essere "rievocato" a Brescia, con riguardo alla mattina del 28 maggio, per via di sue fotografie comparse sui giornali (e vi è da pen-

sare che, ad es., Stepanoff non si sia reso ben conto della portata di tali sue specifiche affermazioni);

d) tutte e tre le fonti appresero ciò direttamente dal Ferri e non da voci dell'ambiente;

e) le stesse (fonti) hanno recato detti contributi, indipendentemente l'una dall'altra.

Detto di nuovo, sia pure incidentalmente, di Rita Ambiveri e della "scomparsa" di Ferri da Milano alla fine di giugno '74 (scomparsa che fu una vera e propria fuga: sempre voluta da Ferri travestire come vacanza, in ciò spalleggiato dai famigliari che appunto lo diedero in ferie quando la A.G. bresciana prese realmente ad occuparsi di lui; v. deposiz. brig. Calogero Bellanca 18/10/1974 e documenti dallo stesso prodotti; una "vacanza" che in realtà servì al Ferri per apportare sensibili modificazioni al proprio aspetto fisico, che però non valsero ad impedire a Don Gasparotti di riconoscerlo quando, dopo più di tre mesi e dopo che il proprio alibi era stato positivamente vagliato dagli inquirenti attraverso l'escussione dei testi dallo stesso Ferri dedotti tramite il proprio difensore, decise di ricomparire), merita di essere ricordata una ulteriore notazione introdotta dalla teste. Costei ha propriamente illustrato la precisa, ricorrente e sistematica tendenza del Ferri a defilarsi non già in occasione di generici e diffusi pericoli per qualsiasi militante di destra in concomitanza con generalizzate operazioni di polizia, ma in conseguenza di specifiche azioni proprie in ordine alle quali aveva concrete ragioni di temere che potesse emergere qualcosa a suo carico; come fu appunto per i due episodi di fuga ricordati dalla teste: l'allontanamento dopo i noti fatti del 12/4/1973, ai quali aveva effettivamente partecipato; e quello - con tappa per l'ultimo saluto a madre e sorella - avvenuto, insieme a Maurizio Murelli, seguito a fatti chiaramente connessi con l'impiego di esplosivi detenuti in concorso col Murelli medesimo, impie-

go che (si tratta di una lettura sistematica di informazioni rese sempre dalla Ambiveri) aveva dato luogo perfino alla necessità della precostituzione di un "alibi" (cfr., in particolare, deposiz. 25/10/74 e 7/12/1974).

Resterebbe ancora da dire intorno alla qualificazione giuridica del fatto di strage, che nel presente processo è stata profilita secondo la previsione di cui all'art. 285 C.P. Sotto tale rispetto già si sono svolte, ampie, diffuse ed articolate argomentazioni - cui sia consentito di integralmente rinviare - nell'istanza di questo Giudice al Tribunale in data 6/11/1985. Inoltre, il tema ha trovato estesa e puntuale trattazione nel corso dell'interrogatorio del Ferri assunto il 27/6/1985, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente ritrascritto. In aggiunta a quanto emergente nelle sedi testè indicate, può farsi altresì richiamo agli straordinari quadri e sfondi delineati in relazione al contesto storico-politico, in cui maturò e si verificò l'eccidio di Brescia, da fonti acquisite ai complessivi materiali del processo.

Da molteplici indicazioni - quali ad esempio quelle di Sergio Calore (v. verbale 21/5/84), di Alessandro Danieletti, di Alessandro D'Intino (in svariati interrogatori resi nel procedimento "M.A.R."), di Giancarlo D'Ovidio (particolarmente nella deposizione 3/5/1975) - emerge che l'"operazione" di Brescia (nell'immediato, attuata all'interno e contro un momento altissimo di consapevole mobilitazione popolare e democratica a difesa delle istituzioni repubblicane contro gli attacchi eversivi che andavano dispiegnandosi) fu, in prospettiva strategica, "mirata" in funzione dell'innesco di complessive situazioni di rivolgimento istituzionale, da più parti e in modi diversi propugnate e preparate. Dalle indicazioni in discorso si desumono altresì: la rispondenza, all'interno dei cennati multiformi disegni eversivi, di quella

[Handwritten signature]

azione di strage alla ritenuta necessità di non lasciare senza risposta gli importanti esiti del referendum del 12 Maggio; la finalizzazione di una azione "dimostrativa" di quel tipo a segnare il deciso passaggio ad una fase acuta di instabilità dentro la quale far procedere e lievitare i progetti di mutamento istituzionale, cui avrebbe dovuto concorrere l'entrata in campo di apparati e forze militari dello Stato; e perfino il dato che, per realizzare il fatto davvero dirompente e dare il segnale decisivo, fosse stata preventivata una ben precisa scadenza temporale (che talune fonti hanno indicato proprio in un martedì - quale fu quell'anno il 28 maggio - di qualche settimana successiva al referendum).

E' stata dalla difesa del Ferri sollevata eccezione di nullità della traduzione in verbali dei contenuti delle effettuate intercettazioni telefoniche.

L'eccezione è fondata in quanto, in effetti, è stato omesso (per un mero equivoco insorto in conseguenza del non chiaro tenore letterale del provvedimento di questo Ufficio in data 24/1/1986, v. pag. 2406 Generica G.I.) l'avviso ai difensori degli imputati del conferimento dell'incarico di trascrizione alla persona all'uopo designata. Ciò detto resta, da una parte, il fatto che i predetti difensori sono stati ritualmente avvisati del preliminare deposito in cancelleria dei processi verbali e delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate (il che ha consentito comunque una legale conoscibilità di tutti i materiali in questione); e dall'altra, il rilievo che nessuna utilizzazione dei contenuti delle comunicazioni intercettate è stata fatta ai fini della motivazione del presente provvedimento di rinvio a giudizio. Valuterà il giudice del dibattimento la opportunità di una eventuale, ben possibile, rinnovazione dell'atto di mera formale trascrizione.

[Handwritten signature] .1.

Da ultimo, reputa il giudicante meritevole di accoglimento la richiesta del Pubblico Ministero anche sul punto della trasformazione del regime di custodia cautelare della Stepanoff da carceraria in domiciliare; la modificazione sembrando davvero opportuna in considerazione del particolare e certamente meno grave ruolo rivestito nella vicenda dall'imputato e della conseguente minor pericolosità dallo stesso denotata; e risultando a questo punto, da un lato, pienamente cessate quelle esigenze di stringente e cogente cautela processuale che avevano imposto la sua restrizione carceraria, e dall'altro apparendo adeguata la custodia domiciliare alla salvaguardia di quelle residue, non marginali ragioni di tutela della collettività connesse e derivanti dal giudizio che si è formulato circa la sufficienza di prove in ordine alla forma di concorso contestato allo Stepanoff in un delitto di inusitata gravità.

P.Q.M.

- Dichiarata la nullità della trascrizione in verbali dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate (relazione a firma del ing. Giorgio Falcucci in data 24/2/1986);
- sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;
- visto l'art. 378 C.P.P.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di STEPANOFF Alessandro, in ordine all'imputazione di cui al capo D), perchè non punibile ai sensi dell'art. 384 C.P.;

- visto l'art. 374 C.P.P.,

ORDINA

il rinvio a giudizio - avanti la competente Corte di Assise di

[Handwritten signature]

Brescia - di:

FERRI Cesare, perchè, nell'attuale stato di custodia cautelare carceraria, risponda dei delitti di cui ai capi A), B) e C) della rubrica;

STEPANOFF Alessandro, perchè risponda di concorso nei delitti sub A), B) e C) per avere - in particolare nei giorni immediatamente precedenti in Milano concordando, e promettendo di sostenere e confermare, con "alibi" per Ferri Cesare in relazione ai movimenti di costui nella prima parte della mattinata del 28 maggio 1974, e con il medesimo a tal fine comparando nella Università Cattolica di Milano a partire dalle ore 10 circa di detto giorno - partecipato con Ferri Cesare ed altri ai reati di cui sopra a costoro ascritti e cioè:

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67 n. 685 per avere, previo accordo ed in concorso con altri, detenuto illegalmente esplosivo.

In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino al 28 maggio 1974

2) del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P. e 4 1° e II° comma L. 2.10.1967 n. 895 per avere, in Brescia, il 28/5/1974, previo accordo ed in concorso con altri, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra.

3) del delitto di cui agli artt. 110 - 285 C.P. per avere, previo accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e delle Segreterie Provinciali della G.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta-rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio stesso e delle innumerevoli schegge del

cestino e di altri materiali - derivavano la morte nonché lesioni delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe; così meglio riformulata l'originaria imputazione di cui al capo E);

FERRI Cesare, inoltre, e LATINI Sergio, per rispondere del delitto di cui agli artt. 61 N. 2 - 110 - 112 n. 1 - 575 - 577 1° comma n. 3 C.P. per avere, il Ferri formulando dinanzi al Latini il 10/5/1980 una richiesta di morte nei confronti di Buzzi Ermanno (appellante avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo in ordine alla strage commessa nella Piazza della Loggia di Brescia il 28 maggio 1974) - richiesta motivata con il pericolo che il Buzzi nel giudizio di 2° grado potesse svelare le implicazioni nel crimine di esso Ferri e di altri milanesi a lui collegati -, ed inoltre incaricando lo stesso Latini di riportare tale messaggio a detenuti di estrema destra tra cui Concutelli Pierluigi, con lui ristretti nel carcere di Trani; il Latini, a sua volta, nei giorni immediatamente successivi e all'atto stesso del suo rientro in detto carcere, riportando al Concutelli il predetto messaggio di morte, entrambi in tal modo concorso a cagionare la morte del Buzzi, strangolato il 13/4/1981 nella sezione di massima sicurezza della Casa Circondariale di Novara appunto da Concutelli Pierluigi e da Tuti Mario ^{nonchè} - secondo l'accusa - anche da altri che avrebbero partecipato all'omicidio; commettendo perciò il fatto per procurare al Ferri medesimo e ad altri a lui collegati l'impunità del ridetto delitto di strage, ed agendo con premeditazione; con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.); così riformulata l'originaria imputazione loro ascritta e di cui all'ordine di cattura 23/3/1984 del P.M. di Novara.

- Visto l'art. 254 ter C.P.P.,

DISPONE

la sostituzione dell'attuale stato di custodia (autelare in car-

CA

cere di STEPANOFF Alessandro (attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Brescia), con l'arresto presso la sua abitazione, sita in Milano Viale Campania n.33, e ne ordina pertanto l'immediata dimissione dal carcere, se non detenuto per altra causa; incaricando della relativa vigilanza il Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente, che verrà all'uopo designato dal Dirigente della D.I.G.O.S. della Questura di Milano, e mandando alla Cancelleria di provvedere ai conseguenti adempimenti di rito.

Brescia, 23 Marzo 1986.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Gianpaolo ZORZI)

IL CANCELLIERE
(Dr. Felice PERETTI)

Depositata in Cancelleria oggi 23 Marzo 1986.

IL CANCELLIERE
(Dr. Felice PERETTI)

24 MAR. 1986 *Collegato*
epistolare - estratto dal *Uchi*
Uchi. C.C. Bz per l'escursione
e copia alla Questura di Milano.
per conoscenza

IL CANCELLIERE
(Felice Peretti)